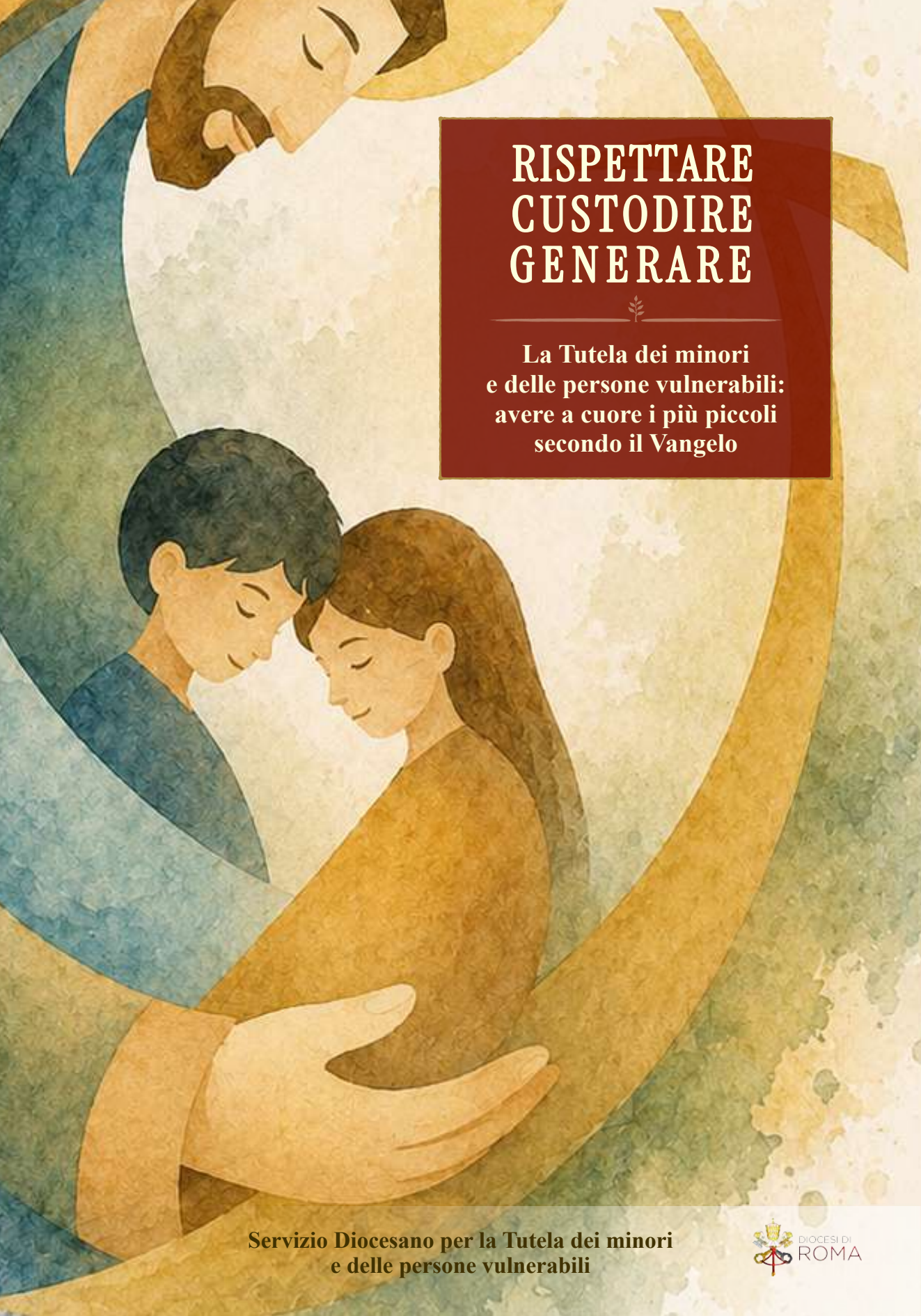


RISPETTARE CUSTODIRE GENERARE

La Tutela dei minori e delle persone vulnerabili: avere a cuore i più piccoli secondo il Vangelo

Servizio Diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili

DIOCESI DI ROMA

STAMPATO IN PROPRIO, Roma, giugno 2026
Illustrazioni: d.M.R.

PREFAZIONE

Anche quest'anno la Diocesi di Roma, in occasione della Giornata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, si è fermata per un momento di riflessione, di studio e di preghiera. I contributi che sono stati offerti in quell'occasione sono stati di notevole interesse; perciò si è pensato di pubblicarli per offrirli all'attenzione di tutti e per farli diventare patrimonio comune. Il presente volume raccoglie quanto ci è stato comunicato in quel pomeriggio e in occasione di altre iniziative formative promosse dal Servizio Diocesano di Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili; umilmente mi sento di riconoscere che è un ulteriore passo nel cammino compiuto in questi anni e contribuisce a creare una mentalità ecclesiale sempre più attenta ai più piccoli, ai fragili e alle persone vulnerabili.

Come sempre lo sguardo che ha accompagnato la riflessione proposta dalla Diocesi è stato prospettico. Si è guardato il tema degli abusi dalle diverse angolature per avere una visione ampia e per mostrare come dentro il tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili siamo tutti coinvolti, tutti interessati, tutti responsabili. Il clima culturale nel quale siamo immersi è contrassegnato da un crescendo preoccupante di violenza *tra* i minori e a danno *dei* minori. I casi di autolesionismo tra gli adolescenti aumentano in modo preoccupante, segnale chiaro di un malessere diffuso che rischia di non trovare, negli adulti, la sponda necessaria perché dei piccoli ci si prenda cura.

Mi sembra che lo sguardo che si è voluto dare quest'anno non è soltanto quello di una Chiesa che deve attivare tutti gli anticorpi necessari perché al proprio interno non accadano più episodi di violenza fisica e psicologica a danno dei minori e dei vulnerabili ma di una Chiesa che, nella sua maternità, si fa carico di quello che accade agli adolescenti (ovunque questi vivano e indipendentemente dalla fede che professano) per aiutarli ad avere cura della propria vita e di tutto ciò che si portano nel cuore. Il grido di allarme e di sofferenza che i relatori ci hanno permesso di "ascoltare" è davvero drammatico e non possiamo accettare di voltarci dall'altra

parte pensando che la colpa sia sempre di qualche altro (la famiglia, piuttosto che la scuola o la politica). No. Perché se si fallisce con i più piccoli è tutta la società che ha fallito e se i più piccoli stanno bussando alla nostra porta a rispondere dobbiamo essere tutti.

«Tutela» fa riferimento a cura, attenzione, promozione, custodia, accudimento. Tutte attitudini materne e paterne, immediate e lungimiranti, efficaci e delicate. Ascoltando e – adesso – rileggendo i vari interventi mi arrivano d'istinto due moniti: da una parte aprire gli occhi; sulla realtà dei piccoli (che non sono invisibili), delle loro manifestazioni che a volte ci appaiono disordinate e che invece nascondono dolori profondi, disagi protratti nel tempo, sofferenze silenziose; dall'altra la necessità di un lavoro di squadra che parte dal presupposto che al centro ci sono proprio loro, i minori, la loro vita e le loro fragilità.

Di fronte al fenomeno, ad esempio, della violenza *sui e dei* piccoli o sulle dipendenze dai social con effetti nefasti sulla sfera comportamentale, cosa può fare da sola la scuola? O perché lasciare da sola la famiglia che rischia di accorgersene tardi? O perché pensare che la parrocchia debba solo limitarsi a offrire elementi di catechesi? E se il compito di custodirli, di tutelarli – appunto – fosse di tutti, in un atteggiamento di ascolto, di reciproco aiuto e di alleanza educativa con e per loro?

Su questa scia la Diocesi di Roma proverà a fare la propria parte. L'incontro dello scorso novembre va esattamente in questa direzione e ci piacerebbe molto se fosse l'inizio di un cammino condiviso, forse a tratti faticoso, ma certamente fecondo. In definitiva, ogni volta che pensiamo ai piccoli, non dobbiamo perdere di vista le parole spiazzanti di Gesù:

> "In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me".
>
> (Mt 18,1-5)

A noi grandi, se davvero vogliamo assumere le responsabilità dei grandi, non rimane che diventare come bambini e accoglierli, proteggendoli, perché in quel gesto di tutela incontriamo il Risorto e siamo da Lui, finalmente, riconosciuti.

Baldassare Card. Reina

Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma

INTRODUZIONE

In una città come Roma, che custodisce una storia millenaria di fede, cultura e servizio all'uomo, parlare di protezione dei più piccoli e dei più vulnerabili significa tornare al cuore stesso del Vangelo: riconoscere in ogni persona, soprattutto in chi è più esposto, ferito o indifeso, una dignità inviolabile che precede ogni ruolo, ogni appartenenza e ogni condizione sociale.

La tutela dei minori e delle persone fragili non può essere considerata un tema tra gli altri, né un semplice adempimento formale richiesto dalle normative civili o ecclesiali. Essa è una scelta di campo, un impegno permanente, una conversione dello sguardo e delle pratiche. Significa costruire ambienti sicuri, relazioni trasparenti, percorsi educativi capaci di prevenire ogni forma di abuso, trascuratezza, manipolazione o violenza. Significa comprendere che la salvaguardia non comincia quando il danno è già avvenuto, ma nasce molto prima: nella formazione delle coscienze, nella qualità dei legami, nella capacità di riconoscere i segnali di disagio, nella cura con cui si accompagnano bambini, adolescenti, anziani, persone con disabilità, persone sole o in condizioni di fragilità. In questo orizzonte, la prevenzione assume un valore decisivo. Prevenire non vuol dire soltanto evitare comportamenti sbagliati o applicare procedure di controllo; vuol dire generare una cultura nuova, nella quale ciascuno sappia di essere responsabile dell'altro. Vuol dire educare alla libertà, al rispetto del corpo e della coscienza, alla corretta gestione dell'autorità, alla custodia dei confini personali, alla parola che non umilia e al gesto che non invade. Vuol dire formare comunità capaci di ascoltare senza giudicare, di intervenire senza esitazione, di collaborare con le famiglie, le istituzioni, le scuole, i servizi sociali e le realtà del territorio.

La comunità cristiana è chiamata a svolgere un ruolo educativo fondamentale. Essa non è soltanto luogo di celebrazione e di catechesi, ma anche spazio di crescita umana, affettiva, spirituale e relazionale. Le parrocchie, gli oratori, i gruppi giovanili, le associazioni, i movimenti, le scuole cattoliche e tutte le opere ecclesiali sono chiamati a essere contesti nei quali ogni minore possa sentir-

si accolto, rispettato, ascoltato e accompagnato. Questo richiede adulti maturi, preparati, vigili e umili; adulti capaci di vivere l'autorità come servizio e non come possesso, la vicinanza come cura e non come dominio, la fiducia come responsabilità e non come privilegio.

Roma, con la sua ricchezza di comunità, esperienze pastorali e opere caritative, può offrire un contributo significativo alla costruzione di questa cultura della tutela. La complessità della città, con le sue periferie geografiche ed esistenziali, con le sue solitudini, le sue povertà e le sue fragilità, ricorda che la protezione dei minori e delle persone vulnerabili non riguarda soltanto gli spazi interni alla Chiesa, ma l'intero tessuto sociale. Dove un bambino non è ascoltato, dove un adolescente è lasciato solo, dove una persona fragile non trova accoglienza, lì tutta la comunità è interpellata. Dove invece si costruisce una rete di prossimità, fiducia e corresponsabilità, lì il Vangelo diventa concreto e credibile.

Le iniziative di formazione promosse dal Servizio Diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, di cui questa pubblicazione raccoglie i pregevoli Atti, ha voluto mettere in luce proprio questa dimensione comunitaria della tutela. Nessuno può sentirsi estraneo. La prevenzione non è compito esclusivo degli specialisti, pur indispensabili, né può essere delegata soltanto a uffici, responsabili o protocolli. Essa richiede il coinvolgimento di tutti: sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, educatori, insegnanti, volontari, famiglie, operatori pastorali e sociali. Ciascuno, secondo il proprio ruolo, può contribuire a creare ambienti più sicuri e relazioni più sane, imparando a riconoscere i rischi, a rispettare le procedure, a segnalare con senso di responsabilità, a non minimizzare mai la sofferenza di chi chiede aiuto. In questa prospettiva, anche la formazione continua diventa essenziale. Non basta una sensibilità generica, né è sufficiente appellarsi alla buona volontà.

La tutela richiede competenza, aggiornamento, capacità di discernimento e disponibilità a mettersi in discussione. Richiede linguaggi adeguati, strumenti concreti, percorsi condivisi e verificabili. Esige inoltre una purificazione spirituale: la disponibilità a riconoscere errori, omissioni e ritardi; il coraggio di porre al centro le vittime e non la difesa dell'immagine; la scelta evangelica di camminare nella verità, nella giustizia e nella misericordia.

Riflettere sulla tutela dei minori e delle categorie fragili a Roma significa, infine, rinnovare una promessa: essere Chiesa che custodisce, ascolta, accompagna e non distoglie lo sguardo. Una Chiesa credibile non è quella che si proclama perfetta, ma quella che sceglie ogni giorno di lasciarsi educare dal Vangelo, di stare dalla parte dei piccoli, di proteggere chi non ha voce, di trasformare le proprie strutture in case sicure e le proprie relazioni in segni di cura. È da questa responsabilità che questa pubblicazione trae il suo significato più profondo e affida a tutti noi un mandato: fare della prevenzione non un settore, ma uno stile; non una risposta all'emergenza, ma una forma ordinaria di amore, giustizia e servizio.

Giulio Albanese mccj,

Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali e
Ufficio Missionario della Diocesi di Roma



L'ABUSO DI MINORE E LA PEDOFILIA
Aspetti antropologici ed etici

Maurizio Pietro Faggioni, ofm
Pontificia Accademia Alfonsiana

In questo intervento affronteremo gli aspetti antropologici ed etici degli abusi sessuali a danno di persone minorenni e, in particolare, daremo attenzione al comportamento pedofilo. I casi di abuso portati alla ribalta dai mezzi di comunicazione suscitano giusto sdegno nell'opinione pubblica e causano un giustificato allarme sociale perché coinvolgono soggetti deboli e psicologicamente indifesi. Negli ultimi anni si è avuta la netta sensazione di un aggravarsi del fenomeno degli abusi, sia per un maggiore clamore mediatico, legato anche agli scandali addebitati al clero cattolico, sia per un'effettiva espansione di questo universo oscuro.

1. Un fenomeno inquietante

Ci focalizzeremo sugli abusi di natura sessuale, ma questa prospettiva non deve farci dimenticare che l'abuso sessuale rappresenta solo una delle tante violenze fisiche e psichiche di cui sono vittime i bambini. Il mondo della violenza sui minori va dall'impatto non filtrato dei mass media sulla mente in formazione dei bambini, allo sfruttamento del lavoro minorile, all'arruolamento dei bambini per le molte guerre che gli adulti sempre combattono. Non dobbiamo neppure dimenticare che l'abuso sessuale si manifesta in mille tentacoli intrecciati con interessi economici enormi: il turismo sessuale, la pornografia, la prostituzione sono altrettante piaghe aperte in una società che non sa prendersi cura dei più fragili.
Distinguiamo l'abuso sessuale in generale dalla pedofilia. L'abuso sessuale di minore può essere definito come il coinvolgimento forzato di bambini, preadolescenti e adolescenti in attività sessuali

che subiscono, anche quando si mostrano consenzienti e gratificati. Anche nel caso di grandi minori in età puberale si parla di abuso perché la legge presuppone che un minore non abbia una piena consapevolezza del senso e delle conseguenze di un'attività a sfondo sessuale e, quindi, non possa esprimere un vero consenso. L'abuso può coinvolgere non solo minori, ma anche persone che per la loro disabilità mentale o altre condizioni di fragilità non possono comprendere il significato degli atti sessuali che vengono da loro estorti o, comunque, che non hanno l'energia interiore per opporsi ad essi.

Con il termine *pedofilia* si designa una vera e propria alterazione patologica del comportamento sessuale caratterizzato da un interesse sessuale, di regola protratto e ricorrente, da parte di un adulto, solitamente un maschio, nei confronti di bambini e/o bambine (*pedofilia* in senso stretto). Talora l'interesse sessuale è nei confronti di ragazzi e/o ragazze nel primo periodo della pubertà (meglio detta *ebefilia* ed *efebofilia*). Questo interesse sessuale può essere rivolto in modo prevalente o esclusivo a prepuberi del proprio sesso o del sesso opposto e può coinvolgere soggetti cui si è legati con legami di consanguineità o di parentela. L'attrazione può restare a livello anche solo fantastico o appagarsi della fruizione di immagini pedopornografiche, ma spesso si esprime con la seduzione e l'adescamento del minore attratto ad avere rapporti sessuali, quando non c'è il ricorso alla violenza fisica e perfino alla soppressione dei ragazzi coinvolti. Mentre, dunque, la categoria di abuso sessuale riguarda ogni soggetto di minore età, invece la pedofilia si rivolge a minori prima della pubertà.

In Italia, secondo i dati ufficiali, ci sono ogni anno circa 5-600 casi denunciati di abuso sessuale su ragazzi con meno di 14 anni e la grande maggioranza di essi riguarda bambini di nazionalità italiana. Gli abusi riguardano in maggioranza soggetti fra gli 11 e i 14 anni, ma non sono esclusi dagli abusi sessuali di vario tipo neppure i bimbi fra 0 e 10 anni e, anzi, si è notata negli anni una progressione percentuale degli abusi su questi soggetti. I molestatori sono per tre quarti cittadini italiani, ma, tenuto conto del rapporto numerico, questo significa che la popolazione degli stranieri in proporzione indulge molto più spesso in questo delitto infamante. Nella maggior parte dei casi, i minori conoscono la persona che li molesta, spesso appartenente al nucleo familiare o alla cerchia di amici e conoscenti. Nella distribuzione territoriale del fenomeno

spiccano il Nord e il Sud con punte in Lombardia, Campania e Sicilia, ma bisogna considerare che molti casi, soprattutto a carattere incestuoso, non giungono a conoscenza dell'autorità pubblica perché vengono volutamente occultati dai familiari per evitare scandalo e vergogna.

Al di là della comprensibile ripulsa e della giusta indignazione per questi comportamenti, per affrontare adeguatamente il problema degli abusi sessuali occorre una comprensione approfondita della realtà tenendo conto delle molteplici dimensioni del problema. La realtà degli abusi sessuali sui bambini e sugli adolescenti non deve essere né occultata o rimossa, né fatta oggetto di indebito sfruttamento spettacolare, ma deve essere studiata e affrontata con lucidità e onestà non solo per pervenire a una valutazione equilibrata dei singoli casi, ma anche per tracciare linee di intervento sociale di ampio respiro che vadano oltre la semplice punizione dei colpevoli e le manifestazioni più plateali di sdegno. Papa Francesco, in *Amoris laetitia*, ha avuto parole di forza profetiche che devono suonare come un monito per tutti: «Lo sfruttamento sessuale dell'infanzia costituisce una delle realtà più scandalose e perverse della società attuale [...] L'abuso sessuale dei bambini diventa ancora più scandaloso quando avviene in luoghi dove essi devono essere protetti, particolarmente nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità e istituzioni cristiane» (*Amoris laetitia* 45).

2. L'attenzione all'infanzia attraverso i tempi e le culture

La comprensione dell'età infantile e l'atteggiamento degli adulti nei confronti dei bambini hanno subito nel tempo profonde evoluzioni ed è certo che la sensibilità sociale per i diritti dell'infanzia e l'attenzione a eventi e situazioni a sfondo sessuale lesivi dello sviluppo equilibrato del bambino sono una conquista relativamente moderna. Le visioni concernenti la sessualità di una data società si iscrivono in un quadro di valori la cui comprensione è condizionata dalle culture e dalle tradizioni. L'analisi culturale, tuttavia, non può giungere a giustificare o interdire alcuni comportamenti solo sulla base dei costumi e delle loro evoluzioni. Esistono infatti criteri oggettivi per giudicare un esercizio maturo e pienamente umano della sessualità, pur nel mutare delle sensibilità e delle norme comportamentali concrete. L'ideale antico greco riconosceva la possibilità di poter costruire intensi legami affettivi, anche di tipo fisico, tra un adulto e un giovanetto, anche se al centro di tale

interesse non era l'esercizio della sessualità, ma piuttosto la possibilità, attraverso queste relazioni, di sviluppare la trasmissione di una sensibilità estetica, della saggezza e di quanto fosse necessario al più giovane per renderlo un perfetto cittadino della *polis*. Questa peculiare forma di legame asimmetrico nei confronti di adolescenti, detta *pederastia*, si differenzia tuttavia dall'omosessualità e dalla pedofilia come sono modernamente intese nella nostra cultura. Non mancarono, già nell'antichità, dubbi morali e psicologici circa tali forme di espressione affettiva, come attestano alcuni testi di Eschine e di Platone. Non va dimenticato, inoltre, che nella legislazione ateniese, al di fuori dell'istituto socialmente accettato della pederastia, il rapporto sessuale con soggetti prepuberi, così come la prostituzione di giovani, era sanzionato severamente.

A Roma la pratica della pederastia greca era guardata con molto sospetto e c'era anzi un attento controllo perché un giovane libero (*ingenuus*) non fosse ferito nel suo onore. L'educazione dei giovani esigeva di tenerli lontani dal costume greco (*mos graecorum*) e Quintiliano raccomandava di non far neppure sedere i ragazzi (*pueri*) insieme ai giovani (*adulescentes*) per evitare il sospetto di un «fatto turpe». Nel tardo periodo repubblicano e nel tempo dell'impero ci sono testimonianze di sfruttamento sessuale di minori, soprattutto piccoli schiavi, ma fare molestie sessuali a un ragazzo libero era punito con sanzioni pecuniarie dalla *Lex scatinia*, emanata in seguito a un episodio, avvenuto nel 227 a.C., del quale fu vittima il figlio dell'edile Claudio Marcello. Trent'anni più tardi fu emanato un editto, *De adtemptata pudicitia*, poi ripreso nel 130 d.C., che sanzionava anche coloro che cercavano di adescare per strada donne sposate o ragazzi liberi.

Con l'affermarsi del Cristianesimo, la morale sessuale cristiana, alleandosi con le correnti più rigorose dello stoicismo, limitò con rigore e senza distinzioni l'abuso sessuale dei minori. Oltre a numerosi testi presenti nei padri della Chiesa che condannano la pedofilia, l'atteggiamento negativo della Chiesa contro i comportamenti pedofili è testimoniato da un canone del concilio di Elvira del 305 che negava la comunione anche in punto di morte agli stupratori di ragazzi. Nel VI secolo, l'imperatore Giustiniano, nell'ambito di una riorganizzazione generale della vita dell'impero d'Oriente, intervenne con prescrizioni severe in materia sessuale e si ha notizia, nei primi anni del suo regno, di castrazioni punitive compiute su sodomiti o, più probabilmente, pedofili. Bisogna però notare

che, esclusi la violenza e l'abuso sessuale, gli antichi erano piuttosto larghi per quanto riguardava il matrimonio degli adolescenti e, quindi, la legittimazione di attività sessuale nell'ambito matrimoniale. Il diritto romano permetteva il matrimonio dei soggetti appena puberi, cioè dopo i 12 anni per le femmine e dopo i 14 per i maschi: era costume accettato che un uomo maturo sposasse una bimba che avesse appena raggiunto gli *anni nubiles* e talora anche donne mature sposavano ragazzi. Ovviamente la loro percezione della maturità e del significato antropologico delle diverse fasi della vita era diversa da quella della cultura occidentale attuale.

Nel mondo barbarico c'era l'uso di sposarsi più tardi e questo influenzò i sistemi di leggi romano-barbariche. Nel VII secolo la *Lex Visigothorum*, per impedire il matrimonio fra donne adulte e ragazzi, stabilì che lo sposo non poteva essere più giovane della sposa e parimenti Liutprando, re dei longobardi, proibì il matrimonio fra bambini e bambine prepuberi. Non possiamo certo accostare un matrimonio precoce con le diverse forme dell'abuso sessuale del minore, ma resta il fatto che il giudizio sulla capacità di consenso al matrimonio e, implicitamente, agli atti sessuali ha subito un'evoluzione nel tempo. Nella prassi ecclesiale, in continuità con il diritto romano, si giunse a riconoscere come età legittima per il matrimonio i 12 anni per le ragazze e i 14 per i ragazzi. Durante il medioevo, i *libri poenitentiales* includono spesso norme particolari per chi abbia commesso peccati sessuali con ragazzi, parlando di *stuprum* e di rapporti sessuali *in terga*. In ambito educativo non sembra che venissero mantenute precauzioni specifiche anche negli strati sociali più elevati per evitare promiscuità tra adulti e bambini nella condivisione degli spazi della casa e specialmente nei locali per il riposo notturno, con la conseguente possibilità da parte dei piccoli non solo di assistere ai rapporti sessuali degli adulti, ma anche di diventare oggetti di molestie da parte di qualche membro della famiglia. Fino al Seicento perdura la tolleranza di alcuni comportamenti licenziosi degli adulti nei confronti dei bambini, ai quali non si risparmiano gesti e parole scabrose, senza significative preoccupazioni etiche e pedagogiche. L'impubere era giudicato estraneo e indifferente alla sessualità, per cui gesti e allusioni erotiche erano ritenuti senza conseguenze per lui. Una maggiore attenzione alla delicatezza psichica ed etica dei fanciulli apparve, a partire dal XV secolo, in scrittori cristiani di morale e pastorale tra i quali emerge Giovanni Gerson (1363-1429). Nel XVI

secolo la pedagogia della Compagnia di Gesù e di autori quali il filosofo Michel de Montaigne (1533-1592) sviluppò il tema dell'innocenza puerile e della necessità della sua tutela. Questi nuovi orientamenti pedagogici contribuirono a diffondere una maggiore cura nell'educazione dei bambini e, soprattutto, a preservare i piccoli da contesti inadatti alla psiche infantile, in sintonia con la politica di moralizzazione dei costumi che accompagnò tanto la Riforma protestante quanto la Controriforma cattolica. Questa attenzione si espresse dal XVIII secolo con atteggiamenti di tenerezza e di rispetto per l'infanzia e si unì, soprattutto nel XIX secolo, a una rigorosa rimozione e repressione nei confronti di tutte le manifestazioni della sessualità infantile e adolescenziale, in linea con una diffusa mentalità tendenzialmente sessuofoba.

Lo studio scientifico della sessualità, introdotto agli inizi del Novecento con il pensiero psicoanalitico di Sigmund Freud, non solo mise in luce la presenza di pulsioni libidiche già nelle primissime fasi dell'infanzia, ma spiegò anche la sessualità perversa dell'adulto riconducendola a condizioni di sofferenza psichica nei primi anni di vita. L'ottica propria delle scienze psicologiche, la diffusione di una cultura pedagogica più attenta alle molteplici cause di disturbo nello sviluppo equilibrato del bambino, l'accresciuta sensibilità sociale contro tutte le forme di abuso sessuale dell'infanzia costituiscono lo scenario contemporaneo. In questo contesto socio-culturale si collocano anche le teorie psicopatologiche per giungere a una spiegazione del comportamento e delle fantasie pedofile, un'attenzione sempre più vigile alle conseguenze connesse all'esposizione dei bambini a sollecitazioni sessuali da parte di adulti e gli sforzi in vista di una maggiore profilassi sociale.

Purtroppo, nonostante questa nuova più acuta sensibilità, ciò che sembra caratterizzare la situazione attuale è una crescita del fenomeno dell'abuso sessuale dei minori con allarmanti e ramificate espressioni criminose: si pensi alla pornografia infantile che sta assumendo proporzioni spaventose per l'allargamento del mercato attraverso la rete telematica e si pensi all'induzione, coercizione e sfruttamento della prostituzione minorile sviluppati nei paesi più poveri anche grazie alla diffusione del *turismo sessuale*, un commercio rivoltante che coinvolge su scala planetaria più di un milione di bambini/bambine e di giovanissimi/giovanissime. Questi aspetti, accanto all'alta frequenza di atti di violenza sessuale sui minori, spesso perpetrati fra le mura domestiche o in ambiente

scolastico, evidenziano, come dato negativo emergente, l'esistenza di strutture sociali ed economiche che sorreggono e contribuiscono ad ampliare l'area dell'infanzia abusata. Dobbiamo trasformare l'allarme e lo sdegno in un dato costruttivo e renderci coscienti dell'urgenza di accrescere qualitativamente una sensibilità culturale vigile e reattiva che non può accontentarsi di retorica o di interventi sporadici, ma che chiede un impegno coordinato e fattivo a livello internazionale e l'aggiornamento delle leggi e degli strumenti di intervento a tutela dei minori.

3. La pedofilia: descrizione e psicodinamica

La psicologia e la psichiatria si sono impegnate a descrivere il comportamento pedofilo, a indagarne l'eziologia e a offrirne una sistemazione tassonomica, pervenendo a interpretazioni non sempre univoche. Una prima questione riguarda l'esatta delimitazione della pedofilia rispetto ad altri disturbi sessuali. L'autorevole *Diagnostic and statistic manual of mental disorders* a partire dalla terza edizione del 1980 (*DSM* III) circoscriveva la pedofilia all'attività sessuale tra adulti e prepuberi o all'attività della fantasia su questo tema, escludendo dalla definizione stretta di pedofilia i rapporti tra adulti e giovanissimi o adolescenti; si richiedeva, inoltre, che le fantasie o gli atti a carattere pedofilo dovessero costituire un «sistema esclusivo, ripetutamente preferito, per raggiungere l'eccitazione sessuale». Nella revisione successiva (*DSM* III-*revised*) la specificazione «ripetutamente preferito» è stata lasciata cadere. Il *DSM* IV del 1994 colloca la pedofilia tra le *parafilie*. Con questo termine si indica un gruppo di disturbi del comportamento sessuale caratterizzati dal fatto che l'oggetto sessuale è improprio (per esempio un oggetto, come la scarpa, o un animale o un bambino). Un tempo si parlava di *deviazioni* o di *perversioni* in riferimento ad anomalie che coinvolgevano l'orientamento o l'esercizio dell'attività sessuale. In generale le parafilie comportano, nei soggetti interessati, una fissazione erotica particolare, intensa e prolungata con frequenti e insistenti fantasie, una spinta – talora compulsiva – al passaggio dal desiderio e dalla fantasia all'atto, difficoltà diverse nel rapporto sessuale normale (problemi di eccitazione, desiderio e orgasmo). Il *DSM* IV aggiunge, infine, che il comportamento, i desideri sessuali o le fantasie tipici della parafilia causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento.

L'approccio psicoanalitico ha contribuito a porre l'attenzione sull'*archeologia delle perversioni*, come manifestazioni di conflitti sessuali i quali, a loro volta, devono essere compresi alla luce dell'evoluzione della persona e delle sue esperienze infantili. Gli elementi propri della perversione vengono, così, ricollegati a elementi propri della sessualità infantile e possono presentarsi nella loro persistenza in un soggetto adulto sia in una forma polimorfa, sia in modo specifico ed esclusivo, quali momenti di regressione o di fissazione. La formazione psichica che sta alla base delle perversioni può essere individuata nell'interiorizzazione dell'immagine di sé *idoleggiata* prodotta e immessa nella struttura psichica del bambino futuro perverso da una madre incapace di riconoscere un sé unitario e reale, o come una modalità per rendere possibile una via circoscritta di espressione della sessualità, all'interno di una sofferenza psichica dell'*io*, che richiede la creazione di appropriati oggetti e situazioni di attrazione. È possibile individuare alcune caratteristiche comuni delle condotte perverse: la necessità di un oggetto esterno presente e complice; la presenza di specifiche fantasie inconsce e organizzate rigidamente; un contesto reale che sia strutturato in modo che tali fantasie possano essere messe in atto.

Il *DSM* IV descrive dettagliatamente i caratteri tipici della pedofilia specificando, prima di tutto, che la focalizzazione parafilica della pedofilia comporta attività sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli). Per poter parlare di pedofilia il soggetto pedofilo deve avere almeno 16 anni ed essere almeno di 5 anni maggiore del bambino. I soggetti con pedofilia di solito riferiscono attrazione per bambini di una particolare fascia di età. Alcuni soggetti preferiscono i maschi, altri le femmine, e alcuni sono eccitati sia dai maschi sia dalle femmine: quelli attratti dalle femmine di solito preferiscono quelle tra gli 8 e i 10 anni, mentre quelli attratti dai maschi di solito preferiscono bambini un po' più grandi. La pedofilia che coinvolge vittime di sesso femminile si riscontra più spesso di quella che coinvolge vittime di sesso maschile. Alcuni soggetti con pedofilia sono attratti sessualmente solo da bambini (tipo esclusivo), mentre altri sono talvolta attratti anche da adulti (tipo non esclusivo). I soggetti pedofili possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in presenza del bambino, a toccarlo e a carezzarlo. Questo può avvenire attraverso la persuasione e la delicatezza, ma non di rado il bambino viene sottoposto a diversi gradi di violenza fisica. La vio-

lenza psichica, in qualche modo, esiste sempre perché un bambino viene spinto con l'inganno e la seduzione a fare qualcosa che non farebbe mai spontaneamente. Queste attività sono di solito razionalizzate dal pedofilo sostenendo che esse hanno valore educativo per il bambino, che il bambino ne ricava piacere sessuale, o che il bambino stesso si presenta come sessualmente provocante.

I soggetti possono limitare le loro attività ai propri figli, a figliastri o a parenti, oppure possono scegliere come vittime bambini al di fuori della propria famiglia. Alcuni soggetti pedofili minacciano il bambino per evitare che parli. Altri, specie coloro che abusano spesso dei bambini, sviluppano complicate tecniche per avere accesso ai bambini, che possono includere il guadagnare la fiducia della madre del bambino, lo sposare una donna con un bambino attraente, lo scambio di bambini con altri soggetti pedofili o, in casi rari, l'adozione di bambini di paesi sottosviluppati o persino il rapimento di bambini. Tranne i casi in cui il disturbo è associato a sadismo sessuale, il soggetto può essere in qualche modo attento ai bisogni del bambino per ottenerne l'affetto, l'interesse e la fedeltà e per evitare che questi riveli l'attività sessuale illecita.

È difficile anche inquadrare le varie espressioni della pedofilia. È possibile distinguere espressioni a sfondo prevalentemente affettivo oppure con un livello minimo di contatti fisici e una maggiore concentrazione a livello di fantasie erotiche, e forme più marcate dalla ricerca di contatti sessuali di vario tipo, fino a quelle più aggressive a forte contenuto erotico e sadico. Si sono evidenziati tra i pedofili tipi di personalità differenti che possono essere collocati, all'interno di uno spettro continuo: dal profilo nevrotico, in cui è più accentuato il disagio nei confronti delle proprie fantasie e comportamenti e nel quale si ha una presa di coscienza delle proprie frustrazioni, sino a strutture psicopatiche profonde in cui possono manifestarsi in modo più evidente istinti distruttivi e di violenza.

L'indagine sul vissuto e sull'universo mentale del pedofilo non permette facili semplificazioni, ma si possono indicare alcune costanti più significative: un contesto familiare di origine molto difficile comprendente figure parentali inadeguate, episodi di violenza sessuale subiti, un'infanzia da cui si è usciti in modo traumatico; una struttura personale disturbata e incapace di sessualità matura, cioè di vivere in modo sereno e costruttivo il confronto interpersonale con l'altro sesso e quello di tipo competitivo coi membri del proprio sesso; una forte carica di ansia circa il proprio fisico, con

timori sul proprio futuro e non accettazione della finitudine e della morte. Il disturbo inizia di solito nell'adolescenza, ma talvolta si palesa più tardi e alcuni soggetti riferiscono di non essere stati eccitati dai bambini fino alla mezza età.

L'interpretazione psicodinamica della pedofilia, anche tenendo conto delle molte manifestazioni e varianti del comportamento pedofilo, non è univoca, ma la lettura fornita da Freud resta tuttora alla base delle interpretazioni più accreditate. Freud annovera la pedofilia nel gruppo delle perversioni e la interpreta come una scelta oggettuale narcisistica in base alla quale l'abusante vede sé stesso nel bambino e il bambino viene scelto perché il pedofilo è incapace di *sostenere* un rapporto con un adulto di sesso opposto. Non avendo superato la fase edipica ed essendosi pertanto *fissato* a quella pre-edipica, il pedofilo non è riuscito a identificarsi con il genitore dello stesso sesso, fissando il narcisismo primario del bambino in un narcisismo patologico che ostacola i suoi rapporti con gli altri adulti e lo spinge a cercare una relazione sessuale con un bambino.

In riferimento alla comprensione psicodinamica delle perversioni, J. McDougall ha proposto di riconoscere in esse dei complicati tentativi di mantenere una qualche forma di relazione *sessuale*, così che i sintomi legati alle patologie sessuali «si presentano come soluzioni infantili al conflitto, alla confusione e alla sofferenza mentale». L'autrice utilizza il termine *neosessualità* per raccogliere particolari comportamenti, ascritti abitualmente nell'area della perversione. Il termine neosessualità non serve soltanto a caratterizzare un'interpretazione psicodinamica del comportamento perverso, ma serve anche a distinguere il comportamento perverso dalla persona che lo compie. Solo i *rapporti* potrebbero essere detti *perversi*, e – sempre secondo la McDougall – l'etichetta di perversione dovrebbe essere applicata solo ai rapporti sessuali in cui l'individuo perverso è completamente indifferente ai bisogni dell'altro. In sostanza, il termine di perversione dovrebbe essere riservato in senso proprio a quegli atti in cui un individuo impone i propri desideri e le proprie condizioni a qualcuno che non desidera essere coinvolto in un certo comportamento sessuale, come nei casi di stupro o nelle pratiche voyeuristiche ed esibizionistiche; oppure agli atti in cui si seduce un individuo non responsabile, come può essere un bambino o un adulto mentalmente disturbato.

Molte deviazioni sessuali sono vere e proprie *creazioni*, costruzioni concepite e realizzate nei minimi particolari. In alcuni individui, tra cui anche i pedofili, queste «elaborate costruzioni rappresentano non solo l'unico mezzo possibile di espressione sessuale, ma anche una dimensione della loro vita quotidiana, essenziale al loro equilibrio psichico, al pari delle varie attività sublimatorie».

Tale prospettiva, pur sottolineando correttamente il *carattere narcisistico* del comportamento del pedofilo e l'*asimmetria* di tipo dominativo insita nella relazione erotica tra un adulto e un bambino, non può essere accolta senza riserve perché – a nostro avviso – rischia di introdurre in modo strisciante l'idea che la pedofilia sia semplicemente una modalità di trovare un proprio equilibrio sessuale e di sviluppare un proprio sistema relazionale, come se si potesse comprendere la sessualità di una persona a partire dall'equilibrio intrapsichico soggettivo e non a partire dalla qualità umana delle relazioni in cui l'individuo stesso si impegna. Sullo sfondo si legge la difficoltà per la psichiatria contemporanea di distinguere in modo rigido e netto tra perversione e normalità, come già nel 1905 aveva sottolineato Freud riguardo alla natura polimorfa dell'attività sessuale adulta non perversa. Nella prospettiva personalista che si trova al centro della nostra proposta morale, la sessualità è linguaggio di relazione e la sua autenticità può e deve essere compresa a partire dalla possibilità di essere impegnata in una relazione umanamente significativa.

4. La «normalizzazione» della pedofilia

La psichiatria scientifica, pur mostrando talora difficoltà a demarcare nettamente il limite fra comportamenti sessuali normali e patologici, non ha incertezze nell'individuare limiti e anomalie nel mondo interiore del pedofilo e nella sua espressione sessuale, e l'atteggiamento dell'opinione pubblica, soprattutto occidentale, e dei legislatori non ha tentennamenti nel riprovare il comportamento abusivo e nel tutelare con ogni mezzo i diritti dei minori. Non mancano, però, gruppi di pressione, nelle cui file sono presenti anche psicologi, filosofi e opinionisti, che cercano di *normalizzare* alcune relazioni a sfondo erotico-ludico tra un adulto e un bambino. Secondo autori più marcatamente ideologizzati, la tendenza ad instaurare rapporti affettivi tra un adulto e un pre-pubere o neo-pubere, almeno nelle forme che non includono componenti sadici e atti di coercizione, rappresenterebbe una semplice variazione della

fantasia e del comportamento sessuale umano. La valutazione morale di questo comportamento dipenderebbe, pertanto, dai valori propri di ciascuna cultura e la sua riprovazione sarebbe di natura squisitamente socio-culturale.

I sostenitori di una forma di pedofilia socialmente accettabile dicono che si potrebbero permettere i rapporti sessuali in cui sono assenti aspetti di violenza e che coinvolgono ragazzi e ragazze anche dai 6 ai 12 anni. Questi fautori della *pedofilia controllata* sottolineano che la precoce sessualità del bambino costituisce il contesto normale in cui matura la relazione del bambino con la persona adulta. L'incontro tra il naturale mondo del bambino, già abitato da fantasie sessuali, e una particolare inclinazione dell'adulto tenderebbe così a essere giustificato sia in vista di una piena evoluzione della sessualità del minore, priva di indebite repressioni, sia in vista della possibilità della persona matura di esprimere una sua tendenza, senza che questo dia origine a veri e propri episodi di violenza o provochi traumi nel più piccolo.

Emblematica la presa di posizione di alcuni intellettuali francesi nel periodo fra il 1977 e il 1979, all'epoca in cui nel Parlamento francese era in discussione la riforma del codice penale. Nel 1977, alcuni filosofi e pensatori, tra i quali Michel Foucault, Jacques Derrida e Louis Althusser, sottoscrissero una petizione indirizzata al Parlamento, chiedendo l'abolizione della legge sull'età del consenso per avere rapporti sessuali, l'abrogazione di numerosi articoli di legge e la depenalizzazione di qualsiasi rapporto consenziente tra adulti e minori di quindici anni (l'età del consenso in Francia). Il 4 aprile 1978, Michel Foucault, lo scrittore e attore Jean Danet e lo scrittore e attivista a favore degli omosessuali Guy Hocquenghem – che avevano tutti sottoscritto la petizione del 1977 – hanno partecipato alla trasmissione *Dialogues* sulla radio France Culture, esponendo dettagliatamente le ragioni per le quali erano a favore dell'abolizione della legge. Le tesi dei tre pensatori convergevano in particolare nel sottolineare come sia in corso l'istituzione di una vera e propria *società dei pericoli*, edificata sulla paura della sessualità e sulla repressione dei comportamenti considerati socialmente devianti, in particolare attraverso la psichiatrizzazione del sistema penale, che comporta un costante monitoraggio e controllo totalizzante e invasivo, soprattutto nella sfera intima e privata dei singoli individui. Essi inoltre sottolineavano le potenzialità suggestive e manipolatorie dovute all'intervento degli psichiatri sui

bambini, necessario per valutare attraverso le loro testimonianze la sussistenza di un eventuale abuso.

I gruppi favorevoli alla liberalizzazione della pedofilia, come la *Danish Pedophile Association* o la *Child Liberation*, propagano le loro idee attivamente, cercando di darsi una patina culturale attraverso una ripresa *mitizzante* di scenari culturali passati, come quello dell'antica Grecia, e cercando di appoggiarsi su alcuni discutibili dati scientifici. Questa *pedofilia culturale* e – si dice – socialmente non pericolosa non è altro che una maschera che il perverso si mette davanti al volto per celare agli altri e, forse, a sé stesso la sua squallida realtà. Non possono venire, però, sottaciuti gli elementi *asimmetrici* che caratterizzano la relazione adulto-bambino: l'inizio di un rapporto a sfondo sessuale non trova il suo movente nel minore, nonostante che alcuni pedofili dichiarino di essere stati sedotti dal bambino, ma nell'adulto che pone in atto il suo innegabile potere e la sua influenza sul piccolo, mettendo in campo una strategia raffinata per creare un'atmosfera emotivamente surriscaldata e sollecitare la partecipazione del minore alle sue fantasie e ai suoi gesti, dandogli affetto e protezione e garantendosi il segreto, non senza il ricorso all'intimidazione. Una relazione di questo tipo, in cui uno dei membri impone all'altro il proprio contesto senza che l'altro abbia la possibilità di comprenderne il significato metacomunicativo, è una relazione doppiamente violenta: una relazione senza reciprocità in cui uno dei componenti è mero oggetto di relazione, non soggetto.

5. Problematiche etiche

La riflessione morale sugli abusi di minore, data la grande varietà di situazioni, non è semplice. Un primo dato è la considerazione del danno fisico o psichico subito dal minore. La prima preoccupazione morale deve volgersi alla vittima. Le reazioni delle vittime sono diverse, anche in rapporto con l'età, le circostanze, la reattività personale. Possono presentarsi iperattivazione della vigilanza (ansia, pensieri intrusivi, adrenalina, rivisitazione dell'esperienza traumatica) o anche dissociazione e perdita della memoria traumatica che, se da un lato permette di non essere schiacciati dall'accaduto, però impedisce di reagire, elaborare, superare: la vittima non denuncia, ma continua a soffrire e la sofferenza si manifesta nei modi più diversi, tipici degli attacchi di panico. I traumi psichici possono protrarsi nell'età giovanile e adulta e in

questa ferita profonda, duratura e non facilmente superabile consiste, in ultima analisi, la malizia perversa e devastante dell'abuso. Si tratta di un'ingiustizia grave e difficile da riparare. Di conseguenza, prevenire e vigilare, ascoltare e accompagnare le vittime sono un dovere morale della società nelle sue diverse articolazioni. Di fronte al danno subito dalle vittime, si pone la questione della responsabilità degli abusatori. Nel caso di abusatori non francamente pedofili non ci sono dubbi sulla loro responsabilità morale e sulla necessità non solo di essere messi in condizione di non ripetere gli abusi, ma anche di essere aiutati a maturare una vita sessuale più ordinata e di sviluppare un più genuino senso di rispetto per l'altro. La riflessione etica sulla pedofilia è più complessa, pur non potendo prescindere da un'interpretazione psicodinamica, deve andare oltre per raggiungere le radici antropologiche e i nodi morali che la caratterizzano.

Non possiamo, infine, sottacere l'influsso della cultura odierna sui comportamenti abusivi. Fermo restando la responsabilità dei colpevoli, bisogna andare oltre un discorso unilaterale di criminalizzazione ed emozionalizzazione delle persone e non ci si può limitare a una reazione tesa semplicemente a marginalizzare le punte estreme del fenomeno. Bisogna anche tenere conto degli effetti deleteri derivanti dall'elevato tasso di *erotizzazione* che investe il mondo dei bambini (pubblicità, immagini, fiction ecc.) e che contrassegna i vissuti quotidiani degli adulti.

5.1. Valutazione etica degli atti abusivi

La *specifica malizia morale* dell'abuso sessuale si comprende alla luce di quelli che sono alcuni valori portanti della sessualità e ne determinano il pieno significato umano. Tra di essi un posto centrale deve essere attribuito al particolare senso della corporeità e del suo linguaggio espressivo che avvicina e, insieme, permette di creare la differenza tra i partner impegnati in un'autentica comunicazione interpersonale amorosa, sanzionando l'impossibilità di fondersi o con-fondersi nell'altro o di oggettificarlo a strumento disponibile del proprio bisogno. Il proprio corpo è indisponibile al contatto e all'accoglienza della presenza dell'altro senza accondiscendenza libera e nel rispetto dell'uguaglianza dei soggetti pienamente coinvolti. Il valore della libertà e dell'uguaglianza nella relazione esclude ogni ricorso alla violenza, all'intimidazione, al ricatto emotivo, a manovre subdole per disporre dell'altro; esige l'attenzio-

ne al consenso, alla conoscenza e condivisione del significato degli atti compiuti e la protezione del desiderio altrui. L'atto sessuale compiuto dall'adulto sul bambino, frutto comunque di violenza, contraddice questa evidenza etica: è privo di ogni attenzione alla maturità fisica e psichica, affettiva e sessuale in pratiche di cui non conosce il significato e che lui non ha richiesto, in situazioni in cui dominano angoscia e paura e l'esercizio di un potere da parte dell'adulto su di lui. Il bambino non ha ancora una sicurezza consolidata e dipende dagli adulti che si occupano di lui. L'abusatore irrompe nel suo processo di crescita e di umanizzazione e lo ferisce. L'abusatore sa essere molto seduttivo ed ostenta tenerezza e comprensione, ma l'abuso è l'esatto contrario di una relazione perché usa l'altro e lo annulla.

5.2. La responsabilità morale del pedofilo

Un problema morale, comune nelle situazioni psicopatologiche, è la *valutazione della libertà e della consapevolezza* dell'abusatore in ordine all'imputabilità delle sue azioni. Ci sono situazioni in cui l'abuso sessuale del minore è frutto di libertinaggio sessuale o rappresenta un episodio legato a situazioni ambientali particolari, senza però che si possa parlare di pedofilia in senso proprio. Al di fuori della personalità patologica, la responsabilità nei confronti del comportamento abusivo deve essere sempre presunta. Si tratta di soggetti che perseguono la soddisfazione del proprio bisogno sessuale senza tener conto della personalità di quanti sono oggetto del loro interesse.

Più complessa è la valutazione in rapporto a vissuti che rimontano a strutture psichiche e a forme di personalità consolidate e indirizzate verso precise scelte oggettuali deviate, come nel caso della pedofilia tipica. Nessuno sceglie liberamente di essere un deviato. La psicologa Joyce McDougall afferma che nessuno *sceglie* liberamente condizioni restrittive e vincolanti come quelle imposte dalle *invenzioni neosessuali* coatte: queste presunte *scelte* rappresentano in qualche modo la *soluzione* migliore costruita dal bambino di un tempo di fronte a comunicazioni parentali contraddittorie in merito all'identità di genere, alla mascolinità, alla femminilità e al ruolo sessuale. Nel pedofilo, che è tale per un'anomala struttura personale, il comportamento pedofilo può risultare non di rado compulsivo e, per così dire, *necessitato* in presenza di uno stimolo adeguato. Ovviamente bisogna esaminare caso per caso, ma i dati

forniti dalla psichiatria ci portano ad affermare che esiste di frequente una compromissione della libertà di scelta che attenua, anche notevolmente, la responsabilità morale.

Il giudizio soggettivo che riconosce un'attenuazione della responsabilità non può esimerci da interventi, anche molto energici, per contenere e reprimere il comportamento pedofilo che certamente è lesivo della dignità e dell'equilibrio psichico di coloro che ne sono vittime. Il dato secondo cui molti pedofili adulti sono stati bambini vittime a loro volta di violenze sessuali ci dà ulteriori motivi per sottolineare la grave necessità di far prevalere l'esigenza di tutela dell'infanzia, attraverso tutti gli strumenti di difesa che una società può elaborare. Il rispetto dovuto comunque alla persona del pedofilo non può mai portare a compromessi quando è in gioco il bene dei nostri ragazzi e, pur non potendosi sovrapporre semplicemente il comportamento deviante del parafilico con un comportamento delinquenziale, il diritto prioritario del minore chiede ai responsabili del bene comune e, in qualche modo, a tutti i cittadini di tutelare efficacemente i ragazzi da esperienze traumatizzanti, da sfruttamento sessuale, da attenzioni morbose di qualunque tipo.

Resta, infine, la grave responsabilità del pedofilo di evitare attività professionali e situazioni che, secondo la sua esperienza, possono far scattare in lui l'incontenibile impulso abusivo. Non è raro, invece, che il pedofilo si dedichi a professioni, come il maestro di scuola o l'allenatore sportivo di bambini, che lo pongono a contatto con gli oggetti della sua perversione. Il pedofilo non ha il dovere di autodenunciarsi, ma deve ricorrere a tutti i trattamenti che possono essere utili per arginare i comportamenti abusivi.

5.3. Trattamento del pedofilo

Normalmente la terapia prende le mosse da un esplicito riconoscimento da parte della persona del suo problema, da una conseguente richiesta di aiuto, e si sviluppa, secondo la libera accettazione di prendervi parte, prevalentemente nella forma dell'analisi psicologica. I divieti sociali possono, sotto questo punto di vista, aiutare il pedofilo a prendere consapevolezza dell'abnormità e pericolosità dei suoi desideri. I risultati terapeutici, allo stato attuale delle possibilità e dei protocolli di intervento, non sembrano essere risolutivi nella pedofilia in senso stretto, pur recando documentati benefici a quanti vi si sottopongono. La psicoterapia può essere imposta, quando si affianca a un'eventuale pena detentiva, anche

in assenza di un'esplicita richiesta del soggetto, come forma attualmente disponibile di riabilitazione e ricostruzione della personalità. Si comprende, tuttavia, che un trattamento psicologico necessita che, almeno a qualche livello, il pedofilo collabori attivamente con il terapeuta. Ogni terapia di tipo psicologico deve, poi, completarsi con l'accompagnamento costante per il reinserimento sociale del pedofilo e per questo devono operare figure di formatori opportunamente qualificati nel lungo periodo che segue l'emergenza del problema e l'avvio di una possibile cura.

Dato il contesto di relativismo morale dominante, va valutato in modo opportuno l'eventuale dubbio insorgente, soprattutto, nello psicoterapeuta di operare una sorta di violenza sulla persona, imponendo le proprie persuasioni e i propri orientamenti nel campo della sessualità. L'arbitrarietà del criterio di normalità sessuale e la considerazione delle terapie come possibili forme di imposizione violenta sono motivi ben presenti nella letteratura di stampo ideologico, impegnata a dimostrare la neutralità e accettabilità sociale di alcune forme di pedofilia. Il rispetto per le libere scelte della persona non può essere invocato per la pedofilia nella quale si impone o si estorce da una persona incapace di consenso un particolare comportamento sessuale.

Di tempo in tempo si propone la *castrazione* per i pedofili, così come per gli autori di delitti sessuali per i quali si teme il ripetersi del comportamento violento. Siamo molto perplessi su questo punto. Escludiamo, ovviamente, la finalità meramente punitiva. Si pone, d'altra parte, la questione se la castrazione possa mai essere un vero presidio terapeutico e si presenti cioè come un'autentica *terapia* delle spinte aggressive del perverso. Se si potesse dimostrare quest'effetto, l'intervento castratore potrebbe essere preso in considerazione, prima di tutto perché finalizzato al benessere personale e sociale della persona e, in secondo luogo, perché si conseguirebbe, attraverso l'intervento, un'adeguata protezione e difesa delle potenziali vittime. Al giorno d'oggi, comunque, lo stesso effetto si potrebbe ottenere *per via farmacologica* con la somministrazione di progestinici e antiandrogeni e, pertanto, la cosiddetta *castrazione farmacologica* dovrebbe essere preferita a quella chirurgica. Il *trattamento farmacologico* impedirebbe la produzione degli ormoni maschili e provocherebbe una riduzione, non irreversibile e in ogni caso temporanea, della libido, non eliminando le fantasie sessuali di tipo pedofilo, ma – si dice – rimodulando il desiderio

sessuale e impedendo la possibilità di espressione genitale della pulsione pedofila.

La questione, tuttavia, non è stata ancora risolta dal punto di vista né clinico, né etico. Molti neuropsichiatri, infatti, mettono in dubbio che gli ormoni maschili abbiano un effetto determinante nello scatenare tali forze aggressive. Anche ammessa l'efficacia della castrazione chimica in soggetti capaci di intendere adeguatamente la propria condizione, anche se non sono capaci di gestirla, s'impone come condizione morale imprescindibile l'accettazione libera di questo tipo di terapia attraverso un consenso informato su benefici e rischi riconosciuti dalla scienza medica. Un intervento di questo tipo presuppone, pertanto, una sincera alleanza terapeutica, sorretta dalla credibilità di chi è chiamato a prendersi cura di quanti sono responsabili di comportamenti pedofili. Esso non dovrebbe mai essere inteso come una sorta di punizione alternativa alla detenzione, ma come un aiuto per accompagnare lo svolgimento della terapia psicologica e riabilitativa.

5.4. Pedofilia e segreto professionale

Può esistere un grave conflitto di doveri da parte di chi, in ragione di una specifica competenza, come medici e psicologi, può ricevere la confessione di circostanziati atti pedofili compiuti dai propri pazienti. In materia di violenza sessuale, nel caso di pubblici incaricati della sanità venuti a conoscenza di eventi criminosi specifici, sussiste il dovere della denunzia, non così per l'esercizio privato del rapporto tra clinico e paziente in cui vigono il rispetto del segreto professionale e la tutela del cliente. In alcuni casi particolarmente gravi, tuttavia, potrebbe essere ammessa una deroga, come per esempio propone il diritto francese, a tale dovere, comunque senza obbligo da parte del curante e gestibile a livello di libera opzione di coscienza. In modo analogo al segreto confessionale dei ministri di culto, è possibile, però, indurre la persona ad assumere le proprie responsabilità nei confronti delle sue vittime e della società, consegnandosi all'autorità giudiziaria.

6. La Legislazione civile e la prevenzione

Il rilievo che l'abuso sessuale ha assunto in questi ultimi anni, sia per l'emersione del fenomeno dalle nebbie della vergogna e dell'omertà, sia per la sua amplificazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa, si è accompagnato a un'accresciuta sensibilità

sociale di fronte alla violenza sessuale sui minori. Di fronte all'*escalation* dell'abuso nelle sue diverse forme e alle reazioni allarmate dell'opinione pubblica, i paesi occidentali si sono mobilitati con provvedimenti legislativi, campagne di sensibilizzazione e programmi di accompagnamento delle vittime e di prevenzione.

La normativa italiana sulla violenza sessuale (legge 3 agosto 1998, n. 269: *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*) ha recepito le indicazioni offerte nel 1989 dall'ONU con la *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* e le indicazioni del 1997 dell'Unione europea che auspicavano un'azione comune per contrastare il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, imponendo una revisione delle normative interne a ciascun paese, nel rispetto della propria tradizione giuridica. Questo dispositivo legale, introdotto nel codice penale italiano, ha inteso precisare con maggiore accuratezza alcuni reati a sfondo sessuale che coinvolgono i minori e inasprire le pene, particolarmente in materia di sfruttamento sessuale. Pur non figurando il termine *pedofilia* nella legislazione dei paesi europei (il diritto penale definisce e distingue solo i fatti perseguibili) e persistendo una certa disparità nella determinazione della *maggiore età sessuale* (dai 12 ai 16 anni nei paesi dell'Unione) per presupporre un consenso, in assenza di esplicite azioni di stupro, di abuso e di violenza, a eventuali atti sessuali compiuti da un minore anagrafico, si sta sviluppando una più accurata cultura giuridica per la conduzione di processi delicati che coinvolgono come parte lesa il minore.

In Italia il 2 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 38 contenente *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet,* la quale, oltre all'inasprimento delle pene, amplia la nozione di pedopornografia e del suo ambito. Riguardo alla prostituzione minorile (art. 600 bis) viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni; precedentemente l'età era compresa tra i 14 e i 16 anni. Per quanto riguarda il *turismo sessuale* è previsto l'obbligo per gli operatori turistici che organizzano i viaggi di inserire, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, in modo evidente la dicitura: «La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero».

L'attenzione a definire la natura particolare dell'iter giudiziario, nei casi di abusi e di pedofilia, è ulteriormente da perfezionare per evitare fenomeni di spettacolarizzazione a livello di opinione pubblica, innescando una cultura del sospetto e meccanismi di criminalizzazione indebita in assenza o nel dubbio di fatti precisi, per limitare episodi di pura e semplice delazione, per proteggere gli stessi minori da ulteriori violenze istituzionali, per raccogliere e valutare in modo ponderato le loro confidenze e tutelare il diritto di difesa del presunto aggressore.

Una matura *cultura del perdono* – senza però indebiti *perdonismi* o peggio l'occultazione e la rimozione degli episodi di violenza sessuale – rappresenta un valore sociale ugualmente da promuovere che non annulla le misure di giustizia, né misconosce le difficoltà di giungere a una piena riabilitazione dell'aggressore, ma consente di riaprire cammini di libertà e umanità per chi ha sinceramente riconosciuto le sue gravi colpe e ha fatto di tutto per riconquistare una propria maturità personale e sessuale. L'attenzione dello Stato e della società non può essere circoscritta nell'ambito penale e repressivo, senza una più capillare azione di prevenzione, ispirata da una cultura attenta alla costruzione di relazioni profonde e significative tra il mondo degli adulti e i bambini e una corretta formazione ai valori propri della sessualità e dell'amore, reattiva nei confronti di quegli aspetti di forte erotizzazione edonistico-strumentale e di violenza attualmente presenti.

Si apre così l'imponente capitolo dell'*educazione* e *prevenzione*, a cominciare da quella impartita in famiglia, per trasmettere un corretto rispetto del corpo proprio e degli altri, il senso e il valore della differenza sessuale, considerando attentamente i tempi e le categorie interpretative propri dell'età infantile. Gli stessi educatori, non solo per far fronte a possibili accuse di comportamenti scorretti, ma in vista di un adeguato processo pedagogico, dovranno lavorare profondamente su se stessi, sull'equilibrio personale, evidenziando chiaramente i propri limiti e debolezze, sulla capacità di osservazione dei sintomi che possono rivelare episodi o una storia di abusi nei minori loro affidati, sull'importanza di offrire regole chiare con gli educandi, anche per gestire eventuali episodi di interesse a sfondo affettivo che possono insorgere nei loro confronti da parte di ragazzi o pre-adolescenti, sulla necessità di operare correttamente in équipe condividendo i protocolli pedagogici, sullo sviluppo di specifici progetti di accompagnamento delle vittime.



RISPETTARE I PIÙ FRAGILI E GLI INDIFESI

Lidia Salerno
Presidente Tribunale per i Minorenni, Roma

Assistiamo ormai da tempo a un esponenziale aumento del disagio dei nuclei familiari e di quello dei minori, perché il disagio di un minore è sempre collegato a un disagio del suo nucleo familiare. Si parla oggi di "povertà assoluta" che non sta ad intendere non solo povertà economica, abitativa, ma anche educativa, culturale. Siamo in presenza di famiglie fragili, isolate, senza supporti familiari e sociali, distratte da problematiche che non permettono loro di occuparsi dei figli, per non parlare di famiglie ormai non "problematiche" ma "multiproblematiche", che presentano problemi economici, di dipendenza, psichiatrici, famiglie violente… L'80% delle procedure che si aprono presso il Tribunale dei Minorenni riguardano violenze familiari ove i minori, se non sono oggetto di violenze fisiche, sono oggetto di violenza assistita, che assorbono con gravi danni per il loro sviluppo psico-fisico.

A fronte di queste situazioni abbiamo minori fragili, che crescono da soli, senza chi li ascolti, con un aumento di problemi non solo psicologici ma psichiatrici e una diminuzione dei limiti di età di esordio; abbiamo bambini di 9 anni che necessitano di terapie farmacologiche e minori che necessitano di ricoveri in comunità terapeutiche, che non ci sono, e i tempi per le valutazioni da parte dei Servizi specialistici prevedono liste d'attesa di mesi. Il minimo che presentano i minori nelle nostre procedure è una diagnosi di ADHD (Sindrome da deficit di attenzione o iperattività). Fondamentale è pertanto la tempestiva presa in carico sia dei minori che del nucleo familiare, quindi l'intervento del Tribunale dei Minorenni, tanto per evitare l'aggravarsi delle problematiche quanto perché, quando le situazioni pregiudizievoli si protraggono nel tempo, gli

interventi riparativi diventano più difficili e lunghi, con risultati a volte incerti. Tuttavia, affinché i Servizi o il Tribunale per i Minorenni possano attivarsi è necessario che pervengano le segnalazioni, in primis dalle Scuole, che costituiscono una cartina al tornasole del disagio di un minore che trascorre buona parte della sua giornata. Il Tribunale per i Minorenni, con il Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma, l'anno scorso ha attivato un "Progetto nidi". Andando a parlare con gli operatori psico-pedagogici degli asili nido, con riferimento alla fascia di età da 0 a 6 anni, cioè i più piccoli che non hanno voce. Si è trattato di incontri ai quali hanno partecipato magistrati, avvocati, Servizi Sociali e Forze dell'Ordine, per spiegare agli operatori sociosanitari quali sono e come riconoscere i segnali, il campanello d'allarme del disagio di un minore e come ed a chi segnalare. La segnalazione, a volte, nasce proprio con l'inserimento scolastico di un minore, che evidenzia difficoltà che spesso nascondono situazioni familiari problematiche. Peraltro, spesso le stesse famiglie non si rendono conto o hanno difficoltà a accorgersi delle problematiche di un figlio, che non è facile ammettere.

Difronte a tali situazioni di disagio, appare necessario una presa in carico del nucleo familiare, in un progetto di rete che veda coinvolti il Servizio Sociale, i Servizi Specialistici ed il Tribunale per i Minorenni, per interventi riparativi. A fronte della necessità di tali interventi, purtroppo spesso ci si scontra con la scarsità dei mezzi e delle risorse a disposizione, che non solo incide sulla tempestività e adeguatezza degli interventi, ma incide, limitandola grandemente, sulla possibilità che pure sarebbe necessaria, di approntare attività di prevenzione.

Oggi stiamo assistendo ad una interpretazione del concetto di responsabilità genitoriale come affermazione dei diritti dei genitori, dimenticando che la responsabilità genitoriale è in primo luogo indice dei doveri dei genitori verso i figli, per assicurare loro i diritti di cui sono titolari: alla vita, alla salute, all'istruzione, alle cure. Il concetto di maltrattamento non va inteso solo come maltrattamento fisico, ma ricomprende anche la carenza di cure, anche primarie e sanitarie, di inserimento scolastico, di socializzazione. Anche di fronte a situazioni di grave maltrattamento, deve peraltro rilevarsi la grande capacità di resilienza dei minori, come capacità di autoripararsi dopo un danno di affrontare e superare un evento traumatico – capacità spesso maggiori di quelle di un adulto.

Ho visto minori privi di cure, in condizioni di abbandono, vittime di violenza che hanno saputo ed hanno avuto la capacità di trasformare le avversità in opportunità di crescita, di rispondere e recepire nuovi stimoli, di assorbire nuove regole, di recuperare carenze scolastiche, pur non essendo mai andati a scuola. Tutto ciò richiede un percorso, un progetto di sostegno, di attenzione, di guida, di cura del minore e del suo nucleo familiare, e soprattutto di ascolto dei minori, delle loro esigenze, dei loro bisogni evolutivi.

Bisogna imparare ad ascoltarli!



LE ESPERIENZE AVVERSE NELL'INFANZIA

L'attuale concetto di maltrattamento

Pietro Ferrara
Università Campus Bio-Medico, Roma

In Italia sono migliaia i bambini oggetto di violenza talmente evidente e reiterata da essere segnalati dall'Autorità giudiziaria e ai Servizi sociali, per cui se consideriamo anche i casi non denunciati o, ancor peggio, "non cercati", i numeri aumenterebbero drammaticamente. La realtà dei fatti è che non esiste una violenza completamente visibile, ma servono occhi attenti per identificarla e orecchie educate ad ascoltare.

Iniziamo con il chiederci cos'è il maltrattamento infantile? L'Organizzazione Mondiale della Sanità comprende nella definizione di maltrattamento all'infanzia *"tutte le forme di maltrattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che comportano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia e potere*".

Da questa definizione si delineano chiaramente le tre tipologie di maltrattamenti comunemente considerate: il maltrattamento fisico e/o psicologico, la patologia delle cure (incuria, dis-cura, ipercura) e l'abuso sessuale (intrafamiliare, extrafamiliare).

Per maltrattamento fisico si delineano tutti gli eventi che provocano un danno fisico reale/potenziale al bambino. Nella definizione di abuso sessuale sono coinvolte tutte le attività sessuali che non possono essere comprese dai bambini, o per le quali questi sono psicologicamente impreparati. Sono inoltre incluse le situazioni per le quali la vittima non può dare il proprio consenso e/o che violano le leggi o i tabù sociali. Le attività sessuali possono includere tutte le forme di contatto fisico, o abusi senza contatto

diretto quali l'esibizionismo, il voyeurismo o quando il minore viene utilizzato per la produzione di materiale pornografico. L'abuso psicologico riguarda, invece, un ambiente inappropriato e di non supporto al bambino, oltre a tutti gli atti che determinano un effetto negativo sulla salute e sullo sviluppo psico-affettivo; per fare degli esempi possiamo pensare a limitazione dei movimenti, denigrazione, scherno, minacce e intimidazioni, discriminazione, allontanamento e altre forme non fisiche di trattamento ostile. Non di minore importanza è la patologia delle cure i cui segni sospetti possono essere, tra gli altri, abbigliamento sempre inadeguato all'età ed alla stagione, senza una valida spiegazione, scarso livello di igiene in famiglia, denutrizione/ritardo di crescita per inadeguati apporti, ambiente domestico poco sicuro, scarsi bilanci di salute, incapacità a seguire a domicilio terapie prescritte, non in regola con le vaccinazioni di legge, carie multiple destruenti non trattate, ma anche segni e sintomi osservati solo quando il genitore/accompagnatore è presente, quando vi è una storia di eventi biologicamente improbabili (i.e. bambini con storia di grandi perdite ematiche che non diventano anemici), quando c'è una ricerca di più pareri, indagini, diverse cure mediche e storia di diagnosi contestate dal genitore/accompagnatore, quando le normali attività quotidiane del bambino (i.e. frequenza scolastica) sono compromesse. Quindi, oltre ai segni fisici, i problemi comportamentali e psicologici possono essere spia di maltrattamento. Revisioni sistematiche dimostrano come i bambini vittime di abuso, indipendentemente dalla modalità con cui si è verificato, abbiano più frequentemente comportamenti oppositivi, antisociali, aggressivi e manifestano marcati cambiamenti nei rapporti interpersonali (i.e. disagio estremo, mutismo selettivo, ritiro sociale, paura, scarsa autostima oppure costante ricerca di attenzioni, ricerca indiscriminata di affetto, eccessiva confidenza con gli estranei). Spesso possono presentarsi comportamenti autolesionistici come tagli, assunzione di farmaci, prescritti o meno, a dosi eccessive, tentativi di suicidio. Talvolta anche dolori addominali ricorrenti, disturbi del comportamento alimentare, enuresi secondaria, stipsi/encopresi possono rappresentare una manifestazione di un disagio.

I dati attuali ci dicono che il maltrattamento fisico è la quarta causa di morte (da 1 a 4 anni). Altro dato impressionante è che più di una morte su due per maltrattamento è prevenibile. Ed è proprio su quest'ultimo punto che si inserisce in maniera prepon-

derante il pediatra in quanto molto spesso è la prima figura di riferimento a cui il bambino/la famiglia/i tutori/gli educatori si rivolgono. Quindi lo specialista in pediatria, sensibilizzato più di altri alla logica del mondo bambino-centrico, dovrebbe condurre accuratamente la visita medica al fine d'identificare un potenziale bambino abusato. Questo passo è fondamentale e non può prescindere da alcuni segnali di allarme che si riscontrano, anzi si *"devono ricercare attivamente"* durante il colloquio (verbale e non verbale) con la famiglia e durante l'esame obiettivo del piccolo paziente. Il pediatra è tra le prime figure in grado di intercettare i segnali di possibili maltrattamenti, anche nelle forme meno evidenti come la trascuratezza o la violenza assistita. Questi segnali non sempre sono immediatamente riconoscibili, ma possono emergere solo da piccoli indizi. Anche un atteggiamento eccessivamente timoroso, aggressivo o chiuso può indicare una sofferente relazione tra adulto e bambino. Per svolgere efficacemente il suo compito, è fondamentale che il pediatra mantenga uno sguardo attento, empatico e non giudicante, affinando la propria sensibilità clinica e relazionale. Riconoscere per tempo queste situazioni consente di attivare le tutele necessarie per il benessere e la protezione del minore. Nel lavoro quotidiano il pediatra costruisce un'alleanza con le famiglie fondata sulla fiducia, sull'ascolto e sul dialogo. In molti casi, soprattutto in situazioni di trascuratezza legata a fragilità sociali, questa alleanza può essere trasformata in un'occasione di supporto concreto, contribuendo a ridurre o addirittura evitare l'escalation verso forme più gravi di maltrattamento. Questo legame, essenziale per garantire la continuità della cura e il benessere del bambino, può però entrare in crisi quando emerge un sospetto di maltrattamento, soprattutto se riguarda proprio l'ambiente familiare, come accade nella maggior parte dei casi. In queste situazioni, il pediatra si trova in una posizione particolarmente delicata: da un lato deve mantenere una relazione professionale con i genitori, dall'altro ha la responsabilità primaria di proteggere il bambino. Di fronte ad un sospetto fondato, è necessario agire con grande equilibrio, senza atteggiamenti accusatori ma neppure minimizzanti. Il pediatra deve osservare con attenzione, documentare con precisione quanto rilevato e attivare, se necessario, la rete territoriale di supporto, coinvolgendo i servizi sociali, le strutture specialistiche e le autorità competenti. Anche in assenza di prove certe, la semplice presenza di elementi compatibili con una situazione di rischio impone di non rimanere inerti. Il principio fondamentale

che guida l'azione è sempre l'interesse superiore del bambino, che può comportare, nei casi più gravi, l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria quanto osservato. Il pediatra, dunque, pur nella complessità del suo ruolo, deve essere in grado di coniugare competenza clinica, responsabilità etica e sensibilità relazionale, agendo sempre con lo sguardo rivolto alla protezione e alla cura del bambino, anche quando ciò significa mettere in discussione il rapporto con la famiglia.

La formazione sul tema è fondamentale e non può essere affidata alla sensibilità individuale del professionista o a iniziative locali. È quindi necessario rafforzare e rendere obbligatori percorsi formativi specifici già durante il percorso universitario e nella formazione specialistica, affinché ogni pediatra sia in grado non solo di riconoscere i segnali di maltrattamento, ma anche di sapere come intervenire, quando segnalare e a chi rivolgersi. Gli effetti dannosi sulla salute e sul benessere psico-fisico del bambino, infatti, sia sul piano emotivo, comportamentale che nello sviluppo dei rapporti interpersonali, sono molto importanti e sono raggruppabili in due categorie temporali: quelli a breve e a lungo termine, tra cui le disabilità fisiche ed intellettive fino alla morte. Soprattutto da un punto di vista psicologico le conseguenze del maltrattamento perdurano nella maggior parte dei casi fino all'età adulta, con stati d'ansia, depressione, abuso di sostanze e comportamenti distruttivi/antisociali.

La classificazione fin qui proposta ha un'utilità prettamente didattico-descrittiva; le diverse forme di maltrattamento non sono, spesso, così catalogabili da consentirne una differenziazione utile ai fini della comprensione delle specifiche conseguenze psicologiche sul bambino, tanto che negli ultimi anni non si parla più correttamente di esperienze avverse vissute nell'infanzia. Proprio da questa considerazione parte l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi tra cui l'eliminazione di ogni forma di maltrattamento e violenza contro i bambini: l'audace obiettivo definisce la necessità nel prossimo decennio di "porre fine all'abuso, allo sfruttamento, alla tratta e ad ogni altra forma di violenza nei confronti dei bambini". Le strategie proposte prevedono la selezione, l'implementazione e il monitoraggio di politiche, programmi e servizi efficaci per prevenire e rispondere alla violenza sui bambini.

La violenza colpisce fino a 1 miliardo di bambini, con un impatto sulla salute, sullo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e con conseguenze economiche sulle vittime. A livello globale, si stima che uno su due bambini di età compresa tra 2 e 17 anni sperimenti una qualche forma di maltrattamento ogni anno. Un terzo degli studenti di età compresa tra 11 e 15 anni in tutto il mondo è stato vittima di bullismo e si stima che 120 milioni di ragazze abbiano subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 20 anni. La violenza emotiva colpisce un bambino su tre; un bambino su quattro vive con una madre vittima di violenza da parte del partner. Nei bambini vittime di violenza aumenta significativamente oltre al rischio di malattie mentali, la possibilità di sviluppare malattie croniche come tumori, diabete, malattie autoimmuni e malattie cardiache oltre che malattie infettive. Non di minore importanza è l'impatto sulla vita sociale come un basso livello di istruzione e un frequente coinvolgimento in comportamenti a loro volta violenti oltre che criminalità.

Le varie forme della violenza sono inter-relate, condividendo molti fattori di rischio e di protezione, conseguenze ed approcci efficaci alla prevenzione. I singoli bambini possono sperimentare diversi tipi di violenza simultaneamente e in modo diverso nel corso della vita. Sebbene cifre precise sulle effettive vittime di maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza nel mondo siano sconosciute, la crescente disponibilità di dati forniti ha consentito una maggiore comprensione della globale piaga della violenza contro i bambini.

Nella nostra società si stanno delineando nuove forme di maltrattamento: aumenta il numero dei rifugiati che tentano di raggiungere l'Italia e molti tra questi sono bambini non accompagnati. Costoro possono essere vittime di rapimenti, tratta, lavoro, traffico d'organi, sfruttamento sessuale e prostituzione. È necessario garantire loro il diritto di essere vestiti, nutriti ed ospitati, oltre alla reale necessità di fornire un'adeguata assistenza sanitaria, inclusione sociale e formazione scolastica.

Una nuova categoria è rappresentata dai bambini a lungo istituzionalizzati in case famiglia o case private, bambini orfani, abbandonati o che provengono da contesti maltrattanti. In alcune situazioni la difficoltà di trovare in breve tempo possibili famiglie adottive o affidatarie favorisce la permanenza per un tempo più lungo di quello necessario, con conseguenze inevitabili sulla psiche e sul fisico di questi bambini.

Altra categoria è rappresentata dai bambini che vivono in contesti familiari ad alta conflittualità, che sono costretti quotidianamente a vivere in un ambiente non idoneo ad una crescita serena, adeguata e armonica. La pediatria sociale, insomma, rappresenta una nuova sfida scientifica: il maltrattamento infantile di qualsiasi tipo va ricercato e inquadrato come ogni altra patologia infantile e va, a tutti gli effetti, considerata una patologia cronica ad alta complessità. Le migliorate conoscenze e i progressi scientifici hanno permesso di identificare diverse e meno definite forme di abuso, abbandono e violenza sui bambini. I pediatri dovrebbero essere istruiti e sensibilizzati a svolgere un quotidiano ruolo nella cura all'infanzia con una maggiore consapevolezza dell'importanza di soddisfare i bisogni psicosociali e di sviluppo dei bambini oltre ad avere un cruciale ruolo nei confronti delle famiglie nella promozione della salute.

Alla luce di quanto descritto, il messaggio da portarsi a casa è semplice ma profondamente importante: di fronte a segnali di disagio, anche lievi, il compito di tutti coloro che hanno in un modo o nell'altro a che fare con i bambini, non è giudicare ma osservare, ascoltare, documentare e, quando necessario, agire con responsabilità. Riconoscere il disagio di un bambino, anche quando si nasconde dietro comportamenti silenziosi o ambigui, è parte integrante della nostra missione di pediatri. Anche in assenza di certezze assolute, intercettare un possibile rischio può fare la differenza tra una vita spezzata e una vita salvata. Non si tratta solo di una questione clinica, ma di un impegno etico, umano e sociale: siamo chiamati ad essere non solo curanti, ma anche sentinelle della protezione e della dignità dei bambini. Per questo, oggi più che mai, è essenziale rafforzare la nostra formazione, lavorare in rete, sostenersi tra colleghi e chiedere alle istituzioni di essere al nostro fianco. Segnalare non significa rompere la famiglia ma prendersene cura. Il primo gesto di protezione non è la segnalazione: è l'ascolto, lo sguardo attento, la responsabilità condivisa. Ricordiamoci che, in molti casi, il pediatra potrebbe essere il primo adulto che può accorgersi di ciò che il bambino non riesce ancora a dire.



ABUSI NELLA CHIESA E DELLA CHIESA

Abbiamo elaborato il lutto?

Amedeo Cencini, FdCC
Pontificia Università Lateranense

Il fenomeno degli abusi nella Chiesa non può essere compreso né affrontato secondo prospettive parziali, difensive o centrate esclusivamente sul singolo caso. È necessaria una lettura sistemico-strutturale che, in coerenza con la prospettiva sinodale, consideri gli abusi come realtà che interpella l'intera comunità ecclesiale. Si tratta di abusi nella Chiesa e della Chiesa, laddove responsabilità personali e comunitarie si intrecciano in modo drammatico.

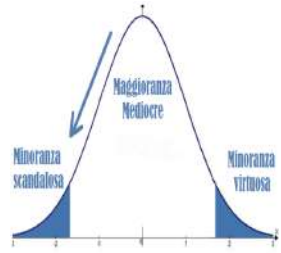
Un passato segnato dal fenomeno preoccupante della "copertura" ha contribuito a creare una mentalità ormai inaccettabile: se dinanzi alla vittima che denuncia - e che, in modo doloroso e sofferto, quasi confessa la propria vulnerabilità -, c'è un rappresentante della Chiesa che, chiedendo il silenzio - sia pure per prudenza -, nega la propria vulnerabilità, si crea il presupposto per la perpetuazione degli abusi. La motivazione del "perché non venga fuori uno scandalo" è infatti potenzialmente comprensibile, ma, alla fine, finisce per legittimare la cultura dell'abuso. Occorre pertanto coraggio e fatica mentale, per cambiare una tale cultura, entrando in una "prospettiva sistemica", che non sostituisce l'attenzione alla singola vittima o al singolo abusatore, ma guarda a un quadro più ampio per cogliere le dinamiche culturali, formative e relazionali che hanno reso possibile l'abuso e, talvolta, la sua stessa copertura.

La crisi degli abusi, in questo senso, può rappresentare una grande prova di verità e una possibilità di conversione personale e della Chiesa, chiamata ad ammettere la propria vulnerabilità. D'altra parte, a Pietro, primo Papa, Gesù chiede di riconoscere questo,

prima di confermare i fratelli. La Chiesa non è perfetta, deve continuamente confessare il proprio peccato; essa è se stessa solo a partire dalla confessione della propria vulnerabilità. Tutto, anche lo scandalo, può dunque diventare mediazione di nuovi eventi. Possiamo dunque chiederci: come ci poniamo dinanzi agli scandali della Chiesa? O, con una domanda più profonda: siamo sicuri che stiamo leggendo bene questi avvenimenti? Il vero problema, infatti, è che siamo stati costretti ad "ammettere" lo scandalo degli abusi e, vivendo con un atteggiamento distaccato, non ne abbiamo "elaborato il lutto".

Nella Chiesa e della Chiesa: una lettura sistemico-strutturale

Parlare di abusi "nella" Chiesa significa riconoscere che l'Istituzione ecclesiale è stata, in alcuni contesti, luogo non solo eventuale ma "ideale", ovvero reso stranamente idoneo all'abuso. Parlare di abusi "della" Chiesa implica un duplice significato: da una parte un genitivo drammaticamente soggettivo, che rimanda tanto alla responsabilità generale della Chiesa come istituzione quanto a quella delle singole persone; dall'altra un genitivo oggettivo, che vede nella Chiesa una comunità abusata essa stessa. In questo orizzonte, l'approccio sinodale si configura come integrale, in grado di prendere in considerazione tutti gli aspetti e l'apporto di tutti, in una visione sistemico-strutturale, ben spiegata dalla rappresentazione grafica della curva di Gauss.



Secondo la curva gaussiana, il grosso della popolazione è al centro e alle estremità ci sono le cosiddette "code". In una di queste si pongono gli scandali sessuali perché, in effetti, sono pochi coloro che li hanno commessi. Ma se è vero che sono pochi quelli che hanno commesso scandalo, è altrettanto vero che, corrispondentemente, sono pochi quelli che vivono la castità, la verginità, il celibato, come una cosa bella, piena di senso e significato; come dono e vocazione che ha un senso per tutti, come testimonianza

positiva di un cuore – quello dell'uomo e della donna - fatto da Dio e che solo in Dio può trovare compimento. E la grande massa? Vive nella mediocrità! La loro è una vocazione vissuta in modo formalmente osservante, magari senza cadute o trasgressioni, ma con indifferenza e apatia, come peso e non come stile di vita. È tipico della mediocrità non sentirsi chiamati in causa, non sentirsi in qualche modo implicati, scaricare colpe e responsabilità su altri; il mediocre moltiplica le letture difensive degli scandali sessuali che gli consentono di non sentirsi implicato in essi. La caduta di pochi, pertanto, è da leggersi come legata in ogni caso alla mediocrità di molti; ciò rende il problema degli abusi una responsabilità dell'intera Chiesa. Inoltre la mediocrità stessa è già scandalosa, perché contagiosa e deformante il senso di ogni vocazione, in particolare della radicalità che caratterizza il sacerdozio e la vita consacrata; dalla mediocrità, inoltre, si può facilmente scivolare verso la trasgressione vera e propria. Ecco perché dovremmo metterci dinanzi a questi eventi per capire cosa lo Spirito sta dicendo alla Chiesa; e, se la responsabilità è condivisa, anche la conversione dovrà essere un cammino comune. Così, la lettura sistemica nella Chiesa diventa espressione di sinodalità: è sguardo sull'insieme, coglie l'influsso dell'uno sull'altro, della responsabilità reciproca che lega tra loro tutti i credenti, e, alla fine, rende legittima la domanda: come dovrebbe reagire un sistema di fronte alla costatazione del male al suo interno?

Quando un sistema funziona bene

Il male è parte di ogni esperienza umana, ma il modo di reagirvi, o la risposta che il sistema adotta diventa rivelatrice dello stato di salute generale, psicologica e spirituale, del gruppo – sia esso comunità, istituto, diocesi, chiesa –, esprimendo il livello di integrazione del male, nonché del bene. Anche del male degli abusi. Un cristiano, d'altra parte, non è qualcuno che non conosce il male ma colui che ha imparato da Cristo il modo di reagirvi e che, per questo, può fare anche del male un'occasione positiva, di Grazia. Grazia che si diffonde sulla vittima in primis, poi sull'abusatore.
Ecco, allora, i segnali del buon funzionamento del sistema.

I. *Coraggio di ri-conoscere e denunciare il male.*

   È la chiarezza con cui il gruppo sa indicare il suo male, dandogli un nome, riconoscendolo con coraggio morale e civile,

non solo al proprio interno, ma pure dinanzi agli altri; anche per evitare che siano gli altri, mass-media e opinione pubblica, a costringerci ad ammettere gli errori fatti. Questo rende credibile l'Istituzione.

II. Verità nell'identificare radici e conseguenze.

Non è sufficiente la sincerità nel riconoscere il male; bisogna fare verità, andare alle radici del male stesso, evitando letture riduttive, difensive, deresponsabilizzanti, che si limitano a fornire criteri numerici, clinici, moralistici, sociologici, o a descrizioni "mostruose" degli abusatori…, senza arrivare a cogliere il vero disagio profondo, il motivo e l'origine dell'abuso, a livello individuale e di gruppo (istituzionale e comunitario).

Fare verità, invece, consente di intervenire: non solo sull'abusatore ma su tutti, sul sistema; in modo preventivo, ovvero prima e non dopo; sulla formazione sia iniziale che permanente, specie nella vita sacerdotale e consacrata; perché ciò sia grazia per tutti, non solo pena per qualcuno. Abusatori non si nasce, si diventa, per questo bisogna identificare il processo. È una grande opportunità quella del tempo attuale per la Chiesa!

III. Capacità di soffrire con e per le vittime.

È il passaggio più significativo rispetto a un certo passato, perché soffrire a causa degli abusi stravolge la vita, stravolge l'immagine di Dio. Il sistema-chiesa, di fatto, funziona bene quando la sofferenza, da essa causata, è riaccolta dalla chiesa stessa come qualcosa di sacro; è lenita e curata con calore e tenerezza, da un cuore umano che la possa ospitare e "salvare", come solo Dio può fare. Gesù aveva autorità perché ascoltava con compassione. E un uomo o una donna di Chiesa dovrebbero avere una tale libertà del cuore, che consente di soffrire assieme all'altro. Ecco perché è importante la consapevolezza della propria vulnerabilità. C'è tutta una teologia della vulnerabilità, a partire dall'Agnello che si carica il peccato sulle spalle…

E l'abuso è anche un problema teologico: nasce da un'immagine distorta di Dio (nell'abusatore) e riproduce tale distorsione nella vittima, ma quando quest'ultima si sente accolta, compresa nella sua sofferenza dalla Chiesa (da una persona che la rappresenta), di fatto fa l'esperienza d'un volto nuovo della Chiesa e dunque anche di Dio. Così la sofferenza, accolta, diventa qualcosa di sacro perché accolta da un cuore che compatisce e proprio per questo le restituisce il vero volto di Dio.

IV. Libertà di provare vergogna, rimorso e di accettare l'umiliazione.

Si tratta di sensazioni giuste e meritate dinanzi alla contraddizione tra Magistero della Chiesa, esigente sulla sessualità, e la condotta pratica di chi proclama quel magistero e poi abusa della sessualità altrui. Non avrebbe senso assumere il ruolo dell'innocente accusato ingiustamente e dell'offeso. Bisogna, invece, che la vergogna, accettata, sia riconosciuta come umiliazione in qualche modo meritata ed esprima la coscienza della gravità della colpa!

V. Coraggio di chiedere perdono.

La richiesta di perdono da parte non solo dell'abusatore, ma della Chiesa, può ricostituire il legame con la Chiesa stessa e contribuire a ricostruire l'immagine del Volto di Dio. La richiesta di perdono, tuttavia, deve essere: vera, cioè accompagnata da dolore e coscienza di gravità; espressa in modo ufficiale-pubblico e personale-privato; motivata dal rispetto per la dignità della vittima; credibile perché esprime un sincero pentimento. È sconcertante che la grande maggioranza di chi abusa, nella Chiesa, non abbia mai chiesto perdono a nessuno!

VI. Mettere l'abusatore in condizione di non ripetere l'abuso.

Occorre perseguire il presunto abusatore, identificarlo, denunciarlo, sottoporlo a giudizio, salvaguardando il suo diritto alla difesa, ma pure giungendo, se responsabile, a una giusta punizione. La finalità non è essenzialmente protettivo-punitiva, ma terapeutica e protettiva verso di lui, nel rispetto delle sue forze e considerando le sue debolezze, e con finalità preventiva verso altre potenziali vittime. Non si può abbandonare l'abusatore a se stesso; bisogna proteggerlo da se stesso. E anche nel caso in cui non risultasse una vera e propria imputabilità penale, ma fosse ravvisato uno "stile abusante", è sempre possibile, e di solito doveroso, intervenire disciplinarmente, con restrizioni varie di tipo ministeriale, spostamento di ambiente, invito a cambiare stile di vita… Ma soprattutto con un intervento personale che vada in profondità, come è l'accompagnamento psicoterapeutico/spirituale. L'abusatore resta comunque un fratello da aiutare, la cui storia personale è stata segnata da un sistema di formazione, iniziale e permanente, di cui la Chiesa porta una parte di responsabilità, così come porta la responsabilità dell'aiuto di cui egli ha bisogno.

Una riflessione sulla formazione

La prevenzione degli abusi, dunque, passa in modo decisivo attraverso la formazione, sulla quale bisogna necessariamente puntare, con alcune accortezze e attenzioni.

1. Intervenire sulla formazione iniziale dei futuri preti e consacrati
   - A livello di *contenuti*. Promuovere corsi sistematici, di tipo scolastico o parascolastico, sulla realtà degli abusi, sulla loro psicogenesi e psico-dinamica, sulla personalità degli abusatori, sulla conoscenza delle ferite e delle conseguenze di varia natura.
   - A livello di *metodo*. Considerare come tali tematiche suscitino, nel singolo, l'esigenza d'un confronto regolare col formatore, a un livello di profondità che consenta di trattare aspetti importanti del cammino formativo presbiterale e della vita consacrata perché non restino disattesi.
   - A livello di *ruoli formativi*. Valorizzare la presenza *femminile*, nella docenza e nella dinamica formativa; incoraggiare l'apporto di *professionisti nell'area psicologico/psicoterapeutica,* come normale e utile per tutti; accogliere la testimonianza di *vittime*, delle quali il futuro prete/consacrato deve poter ascoltare il magistero, per soffrire e capire il dramma dell'abuso.
   - A livello del *giovane in formazione*: egli deve poter vivere in un ambiente in cui *nessuno abusa* del proprio ruolo per avere potere; sperimentare d'esser egli stesso *rispettato nella sua dignità*; avere esempi di sacerdoti "*beati" di esser servi.*
2. Curare la formazione permanente della comunità presbiterale e religiosa
   - Intervenire su *tutto* il gruppo, non solo sull'eventuale singolo abusatore e in modalità diverse nelle varie fasi della vita. Se la sessualità resta sempre una forza viva lungo le stagioni esistenziali, nessuno può pensare di vivere il proprio celibato con lo stesso atteggiamento interiore, con i medesimi strumenti appresi nella prima formazione, ma deve costantemente rimotivarlo, trovando modi nuovi per rispondere alle diverse situazioni esistenziali, senza presumere di sé né accontentandosi semplicemente di non trasgredire il celibato, ma caricandolo di senso nuovo e vivendolo sempre più come stile di vita verginale.
   - Focalizzarsi *non solo sugli eventi scandalosi (che riguardano solo alcuni soggetti,* e a partire da essi, ma sullo *stile abusante*

- *(che riguarda la massa, tutti nella comunità presbiterale),* sul modo di relazionarsi, specie con persone deboli e fragili, sulle modalità di esercitare il ministero o di intendere l'identità e l'autorità sacerdotale.
- Porre attenzione in particolare al *virus e al potere della mediocrità (la mediocrazia)*, che può influire pesantemente sul gruppo.
- Individuare *non solo gli abusi classici* (dai sessuali a quelli di potere), ma anche altre *forme di "uso non pertinente o meno rispettoso" della relazione e della dignità altrui* da parte del prete o del consacrato, ricordando che il rapporto col ministro del culto o con il superiore è sempre asimmetrico e che sacerdoti e consacrati sono "a rischio" di abusi attivi e passivi.
- Essere consapevoli di come un progetto di Formazione Permanente non sia solo per i giovani preti, ma si debba rivolgere *a tutti, in ogni età.* Un certo stile abusante, infatti, può peggiorare nel tempo. E ben sapendo che se, nella vita del prete e del consacrato, non c'è "formazione permanente" c'è "frustrazione permanente"!

Individuare buone prassi per la sicurezza ambientale

Infine, è dovere di un sistema che funziona bene mettere in atto prassi che garantiscano la tutela delle persone: si tratta di misure di tipo logistico-territoriale di sicurezza per chi frequenta gli ambienti istituzionali ecclesiali, da quelli adibiti al culto a quelli ricreativi. In tali misure sono da includere l'uso corretto dei social, il rispetto della privacy, una comunicazione trasparente con le famiglie dei minori… Anche la cura per la formazione di ogni collaboratore, animatore, educatore fa parte di questo tipo di attenzione e responsabilità.

Conclusione

La crisi degli abusi interpella la Chiesa tutta, in profondità; la lettura sistemico-strutturale e sinodale può aiutarci ad affrontarla con maggiore lucidità e chiarezza, secondo uno stile comunionale. Se essa viene vissuta solo come scandalo da contenere o problema da delegare all'ambito giuridico, difficilmente potrà generare un reale cambiamento. Al contrario, se è assunta come occasione di verità, di conversione, di preghiera e di riforma evangelica, può diventare, pur nel dolore, un evento di Grazia e di crescita nella fede, nella speranza, nella carità.



GENERARE PERCORSI DI CURA
Un pressante appello per la vita consacrata

Suor Tiziana Merletti, s.f.p.
Segretario Dicastero per gli Istituti
di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

È un tema che mi sta particolarmente a cuore innanzitutto come donna consacrata con un'esperienza di quarant'anni e che mi vede oggi al servizio di tutte le forme di vita consacrata all'interno del Dicastero; come francescana dei poveri, figlia di madre Francesca Schervier il cui carisma di cura è rivolto all'umanità povera e sofferente; come canonista impegnata già da molti anni sul fronte della tutela in vari organismi ecclesiali internazionali.

Generare percorsi di cura è un'espressione che innanzitutto implica il concorso di più persone che, fattesi attente al grido di chi ha sofferto e soffre a causa di relazioni tossiche all'interno della Chiesa, decidono di attivarsi per assicurare ascolto, attenzione, assenza di giudizio, accompagnamento e giustizia. Parlerò più direttamente della vita consacrata per condividere qualcosa che tocca più da vicino quei soggetti che si impegnano con i voti/promesse di castità, povertà e obbedienza a seguire Cristo, all'interno di una forma di vita ispirata da un carisma, approvato dalla Chiesa, con elementi ben definiti in termini soprattutto di spiritualità e missione, e incarnato da un'organizzazione (ordini, istituti religiosi e secolari, società di vita apostolica, nuove forme…), una vita che può prevedere o meno la vita comune. Il mio desiderio è comunque quello di trasmettere l'idea che tutto il tessuto ecclesiale è coinvolto e chiamato in causa in questa riflessione, perché insieme siamo chiesa e se un membro soffre, tutto il corpo ne risente. Il pressante appello, di cui ancora parla il titolo, viene innanzitutto dall'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti, persone che direttamente hanno vissuto esperienze di sofferenza durissima e muta, ma hanno trovato ad un certo punto la forza e il coraggio di dire a sé stesse: ba-

sta sentirmi in colpa, basta restare schiacciato/a dal peso, basta restare in silenzio, basta non fidarmi più di nessuno…

Con il suo permesso, vi leggo la testimonianza di un'ex consacrata che dopo anni prende coscienza di aver vissuto dentro una menzogna, che le ha compromesso la capacità di discernere, giudicare, agire in autonomia e libertà. Si tratta di abusi spirituali, di coscienza e di potere, i cui effetti non sono meno devastanti di quelli sessuali.

"Ora mi accorgo sempre più chiaramente che io e le altre sorelle abbiamo vissuto come in una setta; siamo state tenute prigioniere di una struttura che della vita consacrata trapelava solo una mistificata parvenza esterna, procurando non solo a noi ma anche ai nostri familiari, amici e conoscenti danni spirituali, psicologici ed economici. Sinceramente, in questo tempo, faccio fatica a riprendere in mano la mia vita e ad affrontare le diverse responsabilità con le difficoltà delle conseguenze subite; sto cercando di prendermi cura di me stessa, di purificare soprattutto la mia interiorità, i miei pensieri, i miei tanti sensi di colpa; non è facile liberarmi di tutta la "formattazione ricevuta", di tutta la realtà inquinata dal male e che purtroppo ho respirato per trent'anni. Ciò che continua a ferirmi è il non essere creduta […] Ciò che sarebbe fonte di guarigione è sapere che la Chiesa istituzionale veramente si prende cura dei suoi figli, accompagnando, intervenendo, dichiarando pubblicamente con responsabilità ciò che è male, affinché altri non cadano nell'inganno di seguire ancora i falsi maestri… riconoscendo le manipolazioni psichiche e spirituali, insieme agli abusi di potere che hanno caratterizzato lo stile di fondazione prima, di governo poi all'interno di questa comunità. Mi aspetto che la Chiesa abbia il coraggio di verificare se il Codice di Diritto canonico, attualmente, prevede le diverse e nuove situazioni di abusi nell'accompagnamento spirituale che mettono in pericolo la vita delle persone, dei giovani soprattutto e particolarmente negli istituti di vita consacrata. Mi aspetto che nella Chiesa si prendano veramente in considerazione le tante testimonianze e denunce, fatte e indirizzate a più Uffici Competenti Ecclesiali e persone autorevoli e coinvolte nella Chiesa. Mi auguro poi che le persone competenti della Chiesa accompagnino con prontezza e responsabilità le varie documentazioni a loro affidate; mi aspetto che la Chiesa verifichi come e se vengono attuati i provvedimenti necessari e drastici per fermare questa macchina di male, di menzogna e di fango che non può continuare a sussistere, lasciando che ancora si faccia finta di niente e sacrificando così tante vittime.

Questa sorella ci porta direttamente al cuore del pressante appello che la vita consacrata non può né ignorare, né negare. Durante l'incontro dei Servizi Diocesani per la Tutela il 23 novembre 2023 a Roma, papa Francesco ha consegnato 3 verbi da tenere presenti nello svolgimento delle loro attività: CUSTODIRE – ASCOLTARE – CURARE. Vorrei con voi soffermarmi sul terzo verbo: **curare**.

Le nostre comunità, e qui mi riferisco a quelle di vita consacrata ma più in generale alle comunità ecclesiali, devono avere a cuore l'impegno ad essere "una salutare provocazione per la società". Il modo indicato dal Papa è quello di "farsi carico degli errori del passato e di aprire percorsi nuovi". Un primo messaggio dunque è quello di non sentirci le vittime di un complotto mondiale contro la Chiesa, contro noi consacrati, quando vengono messe in evidenza le incoerenti falle del nostro vivere. Questo è il tempo di dimostrare che abbiamo il coraggio di guardare alle ferite provocate dalla nostra fragilità umana e lavorare per individuare percorsi nuovi di cura. Dobbiamo essere onesti: c'è sempre la tentazione di dire: Adesso basta!

La Chiesa non è solo abusi, c'è molto altro, solo se pensiamo alla vita consacrata c'è l'impegno di tante persone che pregano per tutta l'umanità giorno e notte, c'è la testimonianza dei martiri della fede, c'è la dedizione dei missionari che condividono la vita dei fratelli e delle sorelle in ogni angolo del mondo, c'è il servizio umile e nascosto di quanti praticano le opere di misericordia corporali e spirituali, c'è la testimonianza di quanti scelgono di essere lievito nelle varie espressioni della società. Su questo siamo d'accordo, e gli attestati di stima, di apprezzamento per il nostro esserci non mancano: lo stesso giubileo della vita consacrata ce ne ha offerto una bella prova.

Tuttavia non saremmo fedeli alla nostra scelta di vita se cessassimo di porci le domande scomode, se ci esimessimo dall'incontrare e ascoltare chi ha un'altra storia da condividere, e magari prendessimo oggi il coraggio di farlo. Non possiamo restare tranquilli fintanto che non facciamo nostra un'altra felice espressione di Papa Francesco: La "cura" delle ferite è anche **opera di giustizia.** E su questa affermazione vorrei soffermarmi per approfondire anche alcuni aspetti canonici.

CURARE CHI?

Quando parliamo di tutela negli ambienti dove operano i consacrati pensiamo innanzitutto ai minori[1] a cui sono state equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto di ragione. ([2]), persone che incontriamo da sempre nella nostra attività apostolica. Appare poi nel nuovo can. 1398 § 1, 1° la menzione di persone alle quali *il diritto riconosce pari tutela*. Ci si riferisce qui alle persone vulnerabili, identificate come fattispecie dal MP di papa Francesco *Vosestis lux mundi* (art. 1 § 2, b)[3]. Una categoria che pone varie difficoltà al mondo giuridico ma che tuttavia esiste nella vita reale.

Vorrei soffermarmi un momento sugli ambienti interni della vita consacrata, dove raramente troviamo minori, ma possiamo trovare situazioni di vulnerabilità, sia all'inizio del percorso vocazionale, quando il giovane si affida con fiducia a chi lo accompagna, sia nell'età avanzata, quando le forze, la salute fisica e mentale vengono meno, sia nel corso della vita quando possiamo imbatterci in diverse situazioni in cui ci troviamo in rapporti asimmetrici, in posizione di svantaggio, di inferiorità, a livello di responsabilità, età, cultura, formazione professionale, appartenenza etnica, dipendenza economica, salute, pressioni familiari, servizi apostolici, rapporti con chierici e laici… Tutte queste situazioni sono sempre esistite, ma solo oggi cominciamo ad essere in grado di distinguere ciò che è parte della condizione umana, e ciò che invece è tossico, dove si rende necessario un intervento più appropriato e mirato, senza cadere nella tentazione di tutto risolvere con il ricorso alla spiritualizzazione, a un Dio che chiede sacrificio e rinuncia.

Riconosciamo come lo sforzo della Chiesa si sia concentrato negli ultimi anni a mettere al centro le vittime, il loro bisogno e diritto di essere accompagnate, attraverso l'ascolto senza giudizio e preconcetti, né tantomeno manipolazioni o pressanti e inopportuni inviti al silenzio o addirittura al perdono. Laddove sia necessario, va garantito un sostegno anche economico per una psicoterapia, come pure per l'assistenza sanitaria o legale del caso. Infine, a valle di un eventuale regolare processo penale di fronte alle autorità

---

[1] Per il Diritto Canonico di età inferiore ai 18 anni, fino al 30 aprile 2001si intendeva minore la persona con meno 16 anni di età, cfr. MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*).

[2]cfr. SST 21.05.2010 e revisione di SST 2021, art. 6, 1°

[3] Sono le persone in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa.

civili, e/o ecclesiastiche, andrà stabilita anche la misura del risarcimento del danno.

Ci sono anche da considerare le vittime secondarie, rappresentate a seconda dei casi dalle famiglie, da una comunità, sia parrocchiale, sia religiosa o associativa, colpite dallo scandalo e spesso anche dalla cattiva fama che può portare a conseguenze devastanti. Anche qui sono da garantire opportuni interventi di accompagnamento perché la ferita di un abuso venga affrontata con trasparenza, dando alle persone la possibilità di fare domande con libertà, ricevere risposte chiare, rispettose della privacy e senz'altro non sulla difensiva, in setting protetti. Se l'attenzione è da rivolgere alle vittime o almeno alle presunte tali, nondimeno la Chiesa ci invita a tenere presente nella nostra azione sia di giustizia e trasparenza, sia pastorale, gli stessi accusati/autori di reati. Ad essi va riconosciuta innanzitutto la presunzione di innocenza dell'accusato (can. 1321) finché non venga dimostrata la colpevolezza con evidenze che conducono alla certezza morale di chi deve imporre la pena. Proprio per questo è importante perseguire coloro che commettono tali crimini, ancor più se in contesti ecclesiali. E loro stessi hanno il dovere morale di una profonda conversione personale, che conduca al riconoscimento della propria infedeltà vocazionale, alla ripresa della vita spirituale e all'umile richiesta di perdono alle vittime per le proprie azioni.

C'è un'altra categoria di persone che non viene spontaneamente considerata ma eppure esiste ed è quella di quanti presentano segnalazioni false, al solo scopo di gettare discredito su un confratello o consorella, per vendetta, per invidia, per gelosia. Se il diritto canonico prevede per costoro una severa pena, nondimeno sono fratelli e sorelle da accompagnare a fare verità su stessi, per intraprendere cammini di conversione e riscatto[4].

CURARE COSA?

Un grande impegno è richiesto alla vita consacrata, come pure a tutte le istituzioni ecclesiali, sulla formazione, che prende le mosse dal porre al centro la persona e la sua dignità, ma anche dalla retta comprensione di cosa i singoli termini vogliono indicare, in che misura sono riconosciuti delitti dal codice di diritto canoni-

[4] Ca. 1390 § 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o illegittimamente lede in altro modo l'altrui buona fama, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4, a cui inoltre si può aggiungere una censura.

co, quali sono le responsabilità e in capo a chi ricadono. Qui dobbiamo dire che il lavoro da fare è ancora delicato e spinoso. Una cosa infatti è parlare in generale di cosa significhi abuso sessuale, molestia sessuale, delitto di pornografia, di adescamento, abuso spirituale e di coscienza, di potere e di autorità, abuso finanziario ed economico, un'altra è stabilire dei criteri chiari e trasparenti che ci consentano di stabilire se in realtà si può parlare di abuso, se la presunta vittima è veramente vittima, se l'accusato è veramente colpevole, quali sono le pene o i provvedimenti disciplinari. Si capisce che è necessario applicare la legge in maniera chiara, certa, senza discriminazioni, coerente, senza andar dietro ai clamori della stampa…

Mi soffermo brevemente sull'Abuso di potere e l'abuso spirituale. Per *abuso di potere* intendiamo l'esercizio distorto del potere/autorità da parte di chi si trova in una posizione di supremazia rispetto ad un'altra persona: distorto perché esercitato *oltre i limiti stabiliti dalla legge* (= diritto universale e diritto proprio) o *in contrasto con il suo scopo originario*: salvezza delle anime in quanto fedeli (can. 1752).

Con l'abuso di potere entriamo proprio al cuore di una delle criticità più impegnative della vita consacrata, perché legata al rapporto autorità-obbedienza, la prima esercitata da pochi, eletti o nominati a questa funzione, per un certo numero di anni; la seconda che riguarda tutti, in quanto membri legati dal voto di obbedienza. I tempi sono cambiati e la modalità di vivere questo rapporto domanda piuttosto rispetto della dignità della persona vs uniformità di comportamenti, corresponsabilità vs sudditanza, delega vs accentramento di funzioni, spirito sinodale vs scala gerarchica. Tutto questo senza tuttavia smentire l'importanza di avere delle persone che si assumono la responsabilità di prendere delle decisioni, dopo aver promosso e ascoltato il parere di tutti quelli su cui le decisioni poi ricadranno. Una cosa è il decision-making process e un'altra il decision-taking process. Molte delle richieste di indulto di uscita sono legate proprio ad un disagio istituzionale, che entra in un'impasse insuperabile soprattutto ad una certa età, quando il senso di autonomia cresce e il passaggio dall'io al noi non consiste più nell'essere tutti compatti, allineati e uniformi, piuttosto richiede la maturità della singola persona, chiamata ad una nuova scelta di porre la propria vita al servizio del Regno. Tuttavia accanto a questa dimensione personale, bisogna riconoscere

la bontà dell'esigenza di vedere attuati segnali di cambiamento a livello di istituzione, almeno quando questa esigenza scaturisce non certo dallo stare più comodi noi, quanto piuttosto dal fatto che non si è più disposti a riconoscere come validi relazioni e metodi tossici e insostenibili.

Abuso spirituale: L'abuso spirituale è una forma di abuso emotivo e psicologico. *"Si verifica in contesti religiosi o spirituali, usando il potere e la fiducia per manipolare, strumentalizzare, controllare e opprimere altre persone attraverso mezzi spirituali e/o 'nel nome di Dio'. Da parte delle persone colpite, ciò porta a una restrizione della loro libertà e crescita spirituale fino a danneggiare la loro fede; da parte di coloro che commettono l'abuso a un rafforzamento della propria persona e posizione, che a sua volta serve loro a soddisfare i propri bisogni e raggiungere i propri obiettivi."* (Katharina A. Fuchs, 2022). Questo tipo di abuso può includere: manipolazione e sfruttamento, imposta accountability, censure nei processi decisionali, richiesta di segretezza e silenzio, pretesa di conformazione, controllo attraverso l'uso dei sacri testi o l'insegnamento, richiesta di obbedienza all'abusatore che occupa una posizione "divina", isolamento come mezzo punitivo, superiorità ed elitismo" (Oakley, 2018).

La liturgia della XXXIII domenica del tempo ordinario ci presenta il Vangelo di Luca (c. 21, vv 5-19). Mi fa una certa impressione riflettere su due passaggi in particolare quando, di fronte alle catastrofi più spaventose, quelle che ci mettono di fronte alla morte e alla fine di tutto, Gesù ci presenta persone che si spacciano per emissari di Dio, se non Dio stesso, a dirci "Io sono". Pretendono costoro di detenere le chiavi dei misteri della vita, della nostra vita, e offrono soluzioni miracolose capaci di salvarci dall'inferno e condurci diretti alla vita eterna. Peccato che la condizione è mettersi al loro servizio, seguirli, riconoscerne la supremazia spirituale, e per contro annullarci noi, diventare degli automi, dipendenti da un cenno di approvazione, di complicità, di affermazione che ci ripaga della nostra fedeltà. E Gesù è molto chiaro e lapidario: Non seguiteli! Eppure è proprio quello che succede, per un mistero della natura umana che arriva a nullificarsi, dietro l'inganno introiettato che solo così si è graditi a Dio. L'abuso spirituale non rientra al momento nelle fattispecie delittuose disciplinate dal diritto canonico, perciò resta molto difficile trattarlo con le dovute misure, nonostante sia molto evidente, ascoltando le vittime, quanto male

può provocare. Siamo in attesa di qualche indicazione più chiara dalla Commissione voluta lo scorso novembre da Papa Francesco proprio per studiare la materia.

CURARE COME?

La vita consacrata, soprattutto dietro l'impulso della Unione delle Superiore Generali, si è mossa presto sulla scia del MP Vos estis lux mundi del 2019 di papa Francesco, invitando gli Istituti a dotarsi di Politiche per la tutela dei minori e persone vulnerabili, insieme alle Conferenze episcopali, alle singole Diocesi, alle Associazioni ecclesiali… Insieme alle Linee guida, si sono resi necessari i Codici di Condotta, da approntare nelle nostre istituzioni al servizio di minori e persone vulnerabili, al fine di creare ambienti sani, dove si possa garantire a tutti una crescita e uno sviluppo sereno e trasparente.

In sintesi possiamo dire che i valori fondamentali e imprescindibili delle Politiche adottate in tante parti del mondo dagli istituti di vita consacrata sono gli stessi ormai imprescindibili per tutti. Aggiungo solo che gli istituti, che prendono sul serio questo sforzo di formazione, traggono un grande beneficio in termini di consapevolezza e responsabilità.

Avviandomi alla conclusione, mi preme ribadire che la vita consacrata è profondamente coinvolta nell'impegno per la tutela, che lo riconosca o no, che lo accetti o no. Tutti gli istituti che hanno riletto il proprio carisma alla luce della tutela, hanno trovato passaggi molto significativi che spronano le generazioni presenti e future ad impegnarsi in prima linea perché la creazione di ambienti sani e sicuri, all'interno come all'esterno, diventi una realtà. Come si può immaginare le resistenze sono tante perché tanti sono i fattori che ci mettono alla prova: la paura dello scandalo, la vergogna, l'incapacità di ammettere che certe cose possono succedere anche dentro "casa nostra". La buona notizia è che la Chiesa tutta non smette di incoraggiarci ad andare avanti e a fare sul serio la nostra parte. Concludo con le parole di papa Leone rivolte lo scorso 17 novembre ai partecipanti all'incontro "Costruire comunità che tutelano la dignità" promosso dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori:

Apprezzo e incoraggio il vostro proposito di condividere esperienze e percorsi di apprendimento su come prevenire ogni forma di

abuso e su come rendere conto, con verità e umiltà, dei cammini di tutela intrapresi. Vi esorto a portare avanti questo impegno affinché le comunità diventino sempre più esempio di fiducia e di dialogo, dove ogni persona sia rispettata, ascoltata e valorizzata. Là dove si vive la giustizia con misericordia, la ferita si trasforma in feritoia di grazia. Vi invito anche a proseguire la collaborazione con la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, che promuove e accompagna con dedizione il cammino di crescita della Chiesa intera nella cultura della tutela.



DELITTO CONTRA SEXTUM CON MINORE
Norme giuridiche e questioni procedurali

Mons. Krzysztof Cisek
Officiale del Dicastero per la Dottrina della Fede

1. Introduzione

Da canonista e officiale del Dicastero per la Dottrina della Fede (d'ora in poi: DDF), la mia relazione tratterà le questioni *stricte* giuridiche. Sembra che anche questo aspetto (giuridico) sia importante, perché la Chiesa, oltre a numerose iniziative che vengono intraprese a vari livelli, cerca di proteggere le persone minorenni anche tramite l'ordinamento canonico e tramite le concrete norme giuridiche.

In questo studio cercherò di mostrare, come indica il titolo, le norme giuridiche che regolano la materia concernente il delitto *contra sextum cum minore* ed esporre, ovviamente senza entrare in tutti i dettagli giuridici e tecnici, come agiscono i vari soggetti responsabili e le istituzioni ecclesiastiche nel caso delle accuse riguardanti il sopramenzionato delitto. Dal punto di vista del diritto canonico, il delitto *contra sextum cum minore* può essere commesso da vari soggetti, ciò sarà mostrato nella parte successiva di questo studio. Tuttavia, poiché al giudizio del DDF è riservato il delitto *contra sextum* con minore commesso da un chierico, la presente relazione si limiterà proprio a questa fattispecie.

Da ultimo, per presentare un quadro più completo della materia, si deve evidenziare che secondo le norme giuridiche (art. 6 SST 2021[5]), ci sono due categorie dei delitti contro i costumi

[5] L'abbreviazione SST proviene dal titolo del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela con il quale Giovanni Paolo II ha promulgato nel 2001 le *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina reservatis* (AAS 93 [2001], 737-739). In questa pubblicazione, come pure generalmente nella letteratura canonistica, l'abbreviazione SST si riferisce al testo delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (quelle promulgate nel 2001 o nel 2010 o nel 2021), non invece al m.p. stesso.

riservati al DDF, commessi da un chierico, che coinvolgono persone minorenni:

1) il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione(art. 6, n. 1 SST 2021);
2) l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento (art. 6, n. 2 SST 2021). L'oggetto di questo studio è la fattispecie descritta nell'art. 6 n. 1 SST 2021. Si evidenzia, tuttavia, che le procedure canoniche presentate qui di seguito riguardano anche altri delitti riservati al DDF.

2. Questioni preliminari

a. Attuali norme giuridiche che regolano la materia concernente il delitto *contra sextum* con minore:
   - Codice di Diritto Canonico (can. 1398 CIC 2021);
   - Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (can. 1453 § 5 CCEO);
   - *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede* del 2021 (art. 6, n. 1 SST 2021);
   - Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis lux mundi" del 2023 (art. 1 § 1 VELM 2023);

b. norme giuridiche precedenti:
   - Codice di Diritto Canonico (can. 1395 § 2 CIC 1983);
   - *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede* del 2010 (art. 6 § 1, n. 1 SST 2010);
   - *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* del 2001 (art. 4 SST 2001);
   - Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis lux mundi" del 2019 (art. 1 § 1 VELM 2019);

c. applicazione delle norme giuridiche: ad un caso concreto vengono applicate le norme giuridiche (sostanziali) che erano in vigore nel tempo della commissione del delitto;

d. soggetto attivo del delitto:
   - chierico (CIC; SST; VELM);
   - membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica (VELM 2019, CIC 2021);
   - qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa (CIC 2021);
   - moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris* (VELM 2023);
   - fedeli laici moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica (VELM 2023);

e. delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede:
   - delitti contro la fede[6];
   - delitti più gravi commessi nella celebrazione dei sacramenti[7];
   - delitti più gravi contro i costumi[8] (quindi, il delitto *contra sextum* con minore, commesso da un chierico, oggetto di questo studio, è riservato al giudizio del DDF);
   - altri delitti per i quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicità (cfr. art. 9 § 2 SST 2021); questi delitti sono giudicati dal DDF solo unitamente ai delitti ad esso riservati;

f. il Dicastero per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti ad esso riservati (art. 9 § 1 SST 2021);

g. prescrizione dell'azione criminale (art. 8 SST 2021):
   - l'azione criminale relativa ai delitti riservati al DDF si estingue per prescrizione in venti anni;
   - nel delitto di cui all'art. 6 n. 1 SST 2021 (oggetto di questo studio), la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha

---

[6] L'eresia, l'apostasia e lo scisma (art. 2 §1 SST 2021).

[7] I delitti più gravi contro la santità del sacramento dell'Eucaristia (art. 3 SST 2021); i delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza (art. 4 SST 2021); il delitto più grave di attentata ordinazione sacra di una donna (art. 5 SST 2021).

[8] Il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente (art. 6, n. 1 SST 2021);l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento (art. 6, n. 2 SST 2021).

compiuto diciotto anni;

- il DDF ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle Norme SST.

3. Caratteristiche generali del delitto contra sextum con minore commesso da un chierico (art. 6, n. 1 SST 2021)

a. Soggetto:

- soggetto attivo è colui che ha ricevuto il sacramento dell'Ordine (diacono, presbitero, vescovo);
- soggetto passivo è un minore di 18 anni;
- al minore viene equiparata la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (la norma non richieda che la persona, vittima dell'abuso, sia totalmente priva dell'uso di ragione, è sufficiente un uso imperfetto della stessa);

b. concetto di "minore":

- fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età (tuttavia, in alcune legislazioni particolari - USA dal 1994 e Irlanda dal 1996 - l'età era già stata innalzata ai 18 anni);
- dal 30 aprile 2001, quando sono state promulgate le Norme SST, l'età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l'età tuttora vigente;
- di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il "minore" era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti;

c. oggetto del delitto[9]:

- il delitto comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore;
- la tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali, contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione;

---

[9] Cfr. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, nn. 1-2, in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html (accesso: 20.01.2026).

d. concetto di persona vulnerabile[10]: occorre evidenziare che il concetto di persona vulnerabile integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza del DDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione".

4. Questioni procedurali

a. *Notitiacriminis*[11]:

- secondo quanto stabilito nell'art. 10 § 1 SST 2021, ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave (tra cui il delitto *contra sextumcum minore*), procede nel seguente modo:
  - avvia l'indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO;
  - invia gli atti della stessa al DDF, il quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente;
- la *notitiacriminis* è qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca:
  - non è necessario che si tratti di una denuncia formale;
  - essa può avere varie fonti: presunta vittima o suoi tutori; altre persone informate dei fatti; autorità civili; mezzi di comunicazione di massa (compresi i social media); può anche giungere tramite le voci raccolte ecc.;
- in riferimento alla fonte anonima si deve tener presente che l'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notizia, soprattutto quando essa è accompagnata da documentazione che attesta la probabilità di un delitto; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno che l'autorità ecclesiastica usi molta cautela nel prendere in considerazione questo tipo di notizia;
- la *notitia criminis* appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale. Occorre pertanto che il confessore, che durante l'amministrazione del sacramento

---

[10] Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, art. 1 §2, lett. b.

[11] Cfr. Vademecum., n. 9-31.

della Penitenza viene informato del delitto, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere;

- la verosimiglianza di una *notitia criminis*:
  - l'art. 10 § 1 SST 2021 dispone che, ricevuta una *notitia de delicto*, si svolga un'indagine previa, qualora la citata *notitia de delicto* sia "saltem verisimilis";
  - se tale verisimiglianza risultasse non fondata, si può non dare seguito alla *notitia de delicto*, avendo cura tuttavia di conservare la documentazione insieme a una nota nella quale illustrare le ragioni della decisione;
  - tuttavia, considerata la delicatezza della materia (data per esempio dal fatto che i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo sono raramente avvenuti in presenza di testimoni), il giudizio circa l'assenza di verisimiglianza (che può portare all'omissione dell'indagine previa) sarà emesso solo in caso di manifesta impossibilità della commissione del delitto a norma del diritto;
  - tuttavia, anche in questi casi è consigliabile che l'Ordinario o il Gerarca dia al DDF comunicazione della *notitia de delicto* e della decisione di soprassedere all'indagine previa per manifesta assenza di verisimiglianza;

b. indagine previa[12]:

- Ordinario responsabile:
  - secondo il can. 1717 CIC e il can. 1468 CCEO, il compito dell'indagine previa spetta all'Ordinario o al Gerarca che ha ricevuto la *notitia de delicto*, o a persona idonea che egli avrà individuato (l'eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO e del m.p. "Come una madre amorevole", nonché del VELM);
  - l'Ordinario o il Gerarca cui spetta tale compito può essere quello di incardinazione del chierico segnalato o, se differente, l'Ordinario o il Gerarca del luogo dove sono avvenuti i presunti delitti;
  - è consigliabile che si attivi la comunicazione e la collaborazione tra i diversi Ordinari interessati, per evitare conflitti di competenza o duplicati nel lavoro, soprattutto se il chierico è un religioso;

[12] Cfr. Ibid., n. 32-75.

- scopo:
  - si evidenzia che l'indagine previa non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell'accusa;
  - essa serve: alla raccolta di dati utili ad approfondire la *notitia de delicto*; ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama *fumus delicti*, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l'accusa; all'acquisizione delle risultanze delle indagini civili (o dell'intero processo di fronte al Tribunale statale);
- tutela della buona fama delle persone coinvolte:
  - si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno (can. 1717 § 2 CIC);
  - i cann. 1717 § 2 CIC e 1468 § 2 CCEO, e gli art. 5 § 2 VELM 2023 fanno riferimento alla tutela della buona fama delle persone coinvolte (accusato, presunte vittime, testimoni). Chi svolge l'indagine previa deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine, dato che quello alla buona fama è un diritto dei fedeli garantito dai cann. 220 CIC e 23 CCEO;
  - si noti tuttavia che questi canoni garantiscono dalle lesioni illegittime di tale diritto: qualora quindi sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa l'esistenza di un'accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama;
  - si evidenzia che qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti di indagine da parte delle autorità civili, non sarà più possibile per la Chiesa garantire la confidenzialità delle deposizioni e della documentazione acquisita in sede canonica;
  - quando si debbano diffondere pubblici comunicati, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata;
- indagine previa canonica e quella civile:
  - l'indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall'esistenza di una corrispondente indagine da par-

te delle autorità civili;
  - qualora però la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, l'autorità ecclesiastica competente si astenga dall'avviare l'indagine previa e dia comunicazione al DDF di quanto è stato segnalato;
- in riferimento alla denuncia alle autorità civili si seguono due principi:
  - si devono rispettare le leggi dello Stato (cfr. art. 20 VELM 2023);
  - si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile;
- *modus procedendi* nel caso della richiesta di consegna di documenti da parte delle autorità civili:
  - l'Ordinario o il Gerarca dovrà cooperare con le Autorità civili, sempre rispettando eventuali accordi vigenti laddove esistono;
  - qualora vi siano dubbi sulla legittimità di tale richiesta o sequestro, l'Ordinario o il Gerarca potrà consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nell'ordinamento locale;
  - è opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio;
- misure cautelari:
  - ai fini della tutela della buona fama delle persone coinvolte e della tutela del bene pubblico, così come per evitare altri fatti (per esempio, il diffondersi dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove, l'attivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dall'esercizio dei suoi diritti, la tutela di altre possibili vittime), l'Ordinario ha il diritto di imporre le misure cautelari elencate nel can. 1722 CIC;
  - le misure cautelari di cui sopra, in riferimento ai delitti riservati al DDF, possono essere imposte fin dall'inizio dell'indagine previa (art. 10 § 2 SST 2021):
- trasmissione degli atti al DDF:
  - secondo quanto stabilito nell'art. 10 § 1 SST 2021, una volta che l'indagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia l'esito, l'Ordinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia autentica dei relativi atti al DDF, nei tempi più rapidi;
  - alla copia degli atti e alla tabella riassuntiva va inserita la

propria valutazione delle risultanze dell'indagine (*votum*), offrendo anche eventuali suoi suggerimenti circa il *modus procedendi*;

c. possibili decisioni del DDF in seguito all'esame degli atti dell'indagine previa:
   - archiviare il caso;
   - chiedere un approfondimento dell'indagine previa;
   - imporre misure disciplinari non penali;
   - imporre rimedi penali o penitenze oppure ammonizioni o riprensioni;
   - avviare (autorizzare) un processo penale;
   - avviare la procedura ex art. 26 SST 2021;
   - individuare altre vie di sollecitudine pastorale;
   - la decisione presa viene comunicata all'Ordinario con le adeguate istruzioni per portarla ad effetto;

d. procedure penali possibili:
   - processo penale giudiziale;
   - processo penale extragiudiziale;
   - procedura ex art. 26 SST 2021;

e. processo penale (giudiziale o extragiudiziale):
   - il processo penale può essere celebrato *coram* DDF o dalle Autorità ecclesiastiche locali, autorizzate dal DDF;
   - decisioni possibili in un processo penale[13]:
     - *constat* - se con certezza morale consti la colpevolezza dell'accusato;
     - *constat de non* - se con certezza morale consti la non colpevolezza dell'imputato;
     - *non constat* - qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell'imputato;

f. certezza morale[14]:
   - per dichiarare la colpevolezza (*constat*) o l'innocenza dell'accu-

---

[13] Cfr. Ibid., n. 84.

[14] Cfr. A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. A. Ortiz, Roma, edusc, 2005, p. 233-234; Connubii", a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. A. Ortiz, Roma, edusc, 2005, p. 233-234; cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, «Ius Ecclesiae» 9 (1997), p. 429.

sato (*constat de non*) il giudice deve raggiungere la certezza morale;

- la certezza morale viene intesa come lo stato psicologico o mentale del giudice in rapporto alla verità conosciuta e verificata nel processo attraverso i mezzi di prova;
- la certezza morale sta, come tra due estremi, tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità;
- essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza;

g. sanzioni penali:

- colui che compie i delitti di cui all'art. 6 SST 2021, viene punito, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel CIC e nel CCEO, nonché nelle Norme SST, con una giusta pena secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione dallo stato clericale[15];
- le pene espiatorie possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato;
- qualora il reo venga assolto dall'accusa o non gli venga inflitta alcuna pena, l'Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale o anche, se del caso, con rimedi penali (cfr. can. 1348 CIC);

h. processo penale giudiziale:

- il processo penale giudiziale si svolge secondo quanto stabilito nei canoni del CIC/CCEO e negli art. 12-18 SST 2021;
- terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima al DDF;
- fase impugnativa[16]:
  - possono proporre appello, entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza, l'accusato e il Promotore di Giustizia del DDF;

---

[15]Cfr. Art. 7 SST 2021.

[16]Ibid., art. 16-18.

- l'appello deve essere proposto innanzi al DDF, il quale, salvo il caso di conferimento del relativo incarico ad un altro Tribunale, giudica in seconda istanza le cause definite in prima istanza dagli altri Tribunali o dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico in altra composizione collegiale;
- la cosa passa in giudicato (art. 18 SST 2021):
  - se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
  - se non è stato proposto l'appello entro il termine previsto dalla legge;
  - se, in grado di appello, l'istanza è andata perenta o si è rinunciato ad essa;

i. processo penale extragiudiziale:

- il processo penale extragiudiziale (can. 1720 CIC), chiamato anche "processo amministrativo", è una forma di processo penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo;
- il processo penale giudiziale si svolge secondo quanto stabilito nei canoni del Codice e negli art. 19-25 SST 2021;
- terminato in qualunque modo il processo penale extragiudiziale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima al DDF;
- fase impugnativa[17]:
  - a norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia del Dicastero e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall'Ordinario o dal suo Delegato *ex* can. 1720, 3° CIC; solo successivamente il Promotore di Giustizia del Dicastero e il reo, avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero a norma del can. 1737 CIC;
  - contro gli atti amministrativi singolari del DDF nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l'accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, al medesimo

[17]Ibid., art. 23-24.

Dicastero, il quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso;

- il ricorso proposto contro il decreto del DDF viene esaminato dall'organo del DDF differente da quello che ha emesso il decreto impugnato; quell'organo è la Sessione ordinaria (*Feria IV*) o il Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di *delicta reservata*[18];
  - la Sessione ordinaria (*Feria IV*) interviene qualora il ricorrente sia insignito della dignità episcopale[19] o il Collegio affidi il caso alla stessa a motivo di particolare difficoltà[20];
  - tutti gli altri ricorsi presentati *ex* art. 24 SST 2021 vengono esaminati dal Collegio;
  - il Collegio per l'esame dei ricorsi è un'istanza di cui si dota il DDF nell'esame dei ricorsi *ex* art. 24 SST 2021 (ricorsi presentati contro gli atti amministrativi singolari emanati dal DDF); esso è stato istituito dal Sommo Pontefice Francesco con il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 3 novembre 2014. Esso viene formato dai Cardinali o Vescovi (esperti contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica), che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso;
- la decisione presa dalla Sessione ordinaria o dal Collegio è definitiva e contro la stessa non è possibile qualsiasi ulteriore ricorso;

j. procedura penale ex art. 26 SST 2021[21]:

- a norma dell'art. 26 SST 2021, possono essere deferiti al Sommo Pontefice, in merito alla dimsione o alla deposizione dallo stato clericale, i casi di particolare gravità, nei quali consta manifestamente il compimento del delitto ed è stata data al reo la facoltà di difendersi;

---

[18]Si veda in merito:K. CISEK, *L'autorità competente ad esaminare i ricorsi ex art. 24 SST 2021*, "Ius Missionale" 18-19 (2024-2025), p. 69-87.

[19]Regolamento dello speciale Collegio giudicante istituito per l'esame dei ricorsi in materia di *delicta reservata* del 22 aprile 2023, art. 1.

[20]Ibid., art. 10.

[21]Art. 26 SST 2021: "È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi."; Si veda in merito: K. CISEK., *La procedura ex. art. 26 m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, "Ius Ecclesiae" 36 (2024), p. 729-745.

- la citata procedura penale riguarda soltanto i casi di particolare gravità concernenti i delitti di cui agli art. 2-6 SST 2021, ossia tutti i delitti riservati al giudizio del DDF;
- l'espressione *particolare gravità* significa che al Sommo Pontefice possono essere deferiti soltanto i casi più gravi tra tutti quelli che vengono segnalati
  al Dicastero (si potrebbe dire che si tratta dei casi "più gravi tra i più gravi");
- la valutazione del caso spetta al DDF; nel prendere la decisione circa l'avvio della procedura prevista dall'art. 26 SST 2021 si prendono in considerazione le varie circostanze del delitto: la gravità degli atti commessi, l'eventuale numero delle vittime, l'età delle vittime, il danno arrecato, la contumacia del reo, la gravità dello scandalo suscitato, l'eventuale recidiva e il periodo di tempo nel quale gli atti sono stati commessi;
- ovviamente, ogni caso è diverso e tutte le circostanze sopra elencate non devono apparire contemporaneamente: potrebbe capitare che un atto delittuoso, commesso una volta sola, sia così grave da richiedere l'applicazione dell'art. 26 SST 2021;
- l'altra condizione, stabilita dalla legge, riguardante la sottomissione di un caso alla procedura prevista dall'art. 26 SST, consiste nella constatazione del manifesto compimento del delitto. Il Legislatore, trattando la questione, si esprime nel modo seguente: "quando consta manifestamente il compimento del delitto" (art. 26 SST 2021);
- è competenza esclusiva del DDF deferire il caso direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o deposizione dallo stato clericale. Questa decisione può essere presa dal Dicastero in qualunque stato e grado
  del procedimento;
- tappe della procedura:
- isvalutazione del caso da parte del DDF;
- esame della difesa da parte del DDF;
- deferimento del caso al Sommo Pontefice;
- trasmissione del decreto all'Ordinario del reo;
- notifica del decreto al reo;
- archiviazione del caso;
- poiché si tratta della decisone del Romano Pontefice, essa è

definitiva e non può essere impugnata (can. 333 § 3 CIC; can. 45 § 3 CCEO).

5. Altre questioni giuridiche

a. Dimissione dall'Istituto religioso:

- il delitto *contra sextum* con minore commesso dai chierici religiosi può comportare la dimissione dall'Istituto religioso (can. 695 CIC);
- tale dimissione non è una pena, ma è un atto amministrativo del Moderatore supremo;
- per decretarla, deve essere osservata la procedura relativa, descritta nei cann. 695, 699, 700 CIC;

b. dispensa dagli oneri derivanti dalla sacra ordinazione:

- a norma dell'art. 27 SST 2021, l'accusato ha il diritto di presentare al Sommo Pontefice, in qualsiasi momento, tramite il DDF, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato;
- nel caso dei chierici religiosi la dispensa può includere anche i voti religiosi;

c. informazioni circa le singole fasi del procedimento:

- tenendo in conto delle provvisioni dell'art. 28 SST 2021, l'autorità ecclesiastica competente (Ordinario o Gerarca) informi nei dovuti modi la presunta vittima e l'accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento;
- l'autorità ecclesiastica deve avere cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto d'ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi[22];

d. *modus procedendi* nel caso di morte del chierico accusato[23]:

- se la *notitia de delicto* riguarda un chierico già deceduto non può essere attivato alcun tipo di procedura penale;
- se un chierico segnalato muore durante l'indagine previa, non sarà possibile avviare una successiva procedura penale. Si raccomanda comunque all'Ordinario o al Gerarca di darne informazione al DDF;

---

[22]Cfr. Vademecum, n. 164.

[23]Cfr. Ibid., n. 160-162.

- se un chierico accusato muore durante il processo penale, il fatto venga comunicato al DDF che prenderà le successive decisioni.

6. Conclusioni

Dal presente studio derivano le seguenti conclusioni concernenti il delitto *contra sextum* con minore:

a. le norme giuridiche prevedono la responsabilità penale per i seguenti soggetti:
   - chierici;
   - membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica;
   - qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa;
   - moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*;
   - fedeli laici moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica;
b. soggetto passivo del delitto è una persona minore di 18 anni di età;
c. al minore viene equiparata la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
d. il delitto *contra sextum* con minore commesso da un chierico è riservato al DDF;
e. il DDF ha il diritto di derogare alla prescrizione dell'azione criminale in riferimento ai delitti ad esso riservati;
f. le norme giuridiche obbligano l'Ordinario a procedere canonicamente *ad ulteriora* ogni volta che egli abbia notizia, almeno verosimile, del delitto;
g. l'Ordinario ha il diritto di imporre all'accusato le adeguate misure cautelari;
h. si deve tutelare la buona fama delle persone coinvolte nel procedimento;
i. per i chierici colpevoli del delitto che è oggetto di questo studio sono previste varie pene, non esclusa la dimissione o la deposizione dallo stato clericale;

j. i casi di particolare gravità possono essere deferiti direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione o deposizione dallo stato clericale ex art. 26 SST 2021;

k. il delitto *contra sextum* con minore commesso dai chierici religiosi può comportare la dimissione dall'Istituto religioso.



IL SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

Paola Pellicanò
Referente del Servizio per la Tutela dei minori
e delle persone vulnerabili della Diocesi di Roma

Il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili esprime l'attenzione con cui la Chiesa di Roma, nella sua missione di custodire e promuovere la persona umana, creatura e immagine di Dio, si impegna a dimostrare il proprio rispetto verso la vita e la dignità di tutti, specie i più piccoli e vulnerabili. Istituito in risposta alle Linee Guida emanate nello stesso anno dalla Conferenza Episcopale Italiana, il Servizio opera nella Diocesi di Roma dal 2019, con sede presso il Palazzo del Vicariato, e prevede l'impegno di un Referente e di un Responsabile del Centro di Ascolto, coadiuvati da un'Equipe di Specialisti per problematiche specifiche.

La cultura della cura: una chiamata per tutti

Per rispondere al male degli abusi, che tutti ci interpella, occorre l'impegno di tutto il popolo di Dio, affinché si sviluppi la responsabilità di costruire e diffondere una "cultura della cura" dei più piccoli e vulnerabili; essa si traduce anzitutto nell'accogliere e ascoltare le vittime e i testimoni, ma pone una particolare attenzione al punto cruciale della formazione di tutti coloro che, nella comunità ecclesiale, sono chiamati a esercitare una qualche forma di missione educativa.

Il dramma degli abusi, per la sua gravità, problematicità, ampiezza, va affrontato nelle sue tante sfumature e implicazioni, con coraggio e chiarezza, competenza e serietà, in reale spirito di collaborazione e comunione. Se è vero, infatti, che il tema ha e

deve avere una lettura sistemica, è altrettanto vero che esso si può affrontare insieme, come Chiesa: comunità di fratelli e sorelle, riunita da Cristo e aperta alla Grazia dello Spirito, che è *verità, consolazione, profezia*: tre valori, questi, che potrebbero riassumere la missione del Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili, aiutando a spiegarne i compiti di *informazione, prevenzione, formazione.*

Informazione

Accanto all'ascolto delle vittime, dei testimoni, di coloro che desiderino segnalare ogni tipo di abuso - portato avanti dal Centro di Ascolto -, è necessario mettersi in ascolto della realtà e offrire a tutti possibilità di conoscerla. Il Servizio Diocesano Tutela Minori, nel suo compito di fare *verità*, è chiamato in particolare a:

- Far conoscere la realtà delle varie tipologie di abuso, con le relative implicazioni scientifiche, psicosociali, educative, ecclesiali e far conoscere alcune problematiche che possono più facilmente portare all'abuso.
- Fornire informazioni in materia di tutela dei minori e delle persone vulnerabili, anche sul piano normativo, al fine di rendere disponibili strumenti per affrontare le situazioni concrete.
- Indicare le procedure corrette per affrontare la gestione di abusi o violenze su minori e persone vulnerabili, commesse in ambito ecclesiale, e offrire la possibilità di segnalare, con la garanzia della necessaria riservatezza, situazioni configurabili come abusi.

Prevenzione

Il ministero della *consolazione*, che accompagna ogni percorso di educazione e di evangelizzazione nella Chiesa, si configura come vicinanza e compassione, che non solo cura ma cerca di prevenire ogni forma di abuso o di stile abusante. A tal fine il Servizio Diocesano Tutela Minori si propone di:

- Accompagnare la comunità ecclesiale all'acquisizione di strumenti di discernimento per cogliere in modo precoce i segnali di disagio relazionale, prima che questo disagio evolva insidiosamente verso qualche forma di abuso.
- Formulare buone prassi per favorire la prevenzione di ogni genere di abuso affinché gli adulti e i giovani, cui è affidata la missione di prendersi cura di minori e di persone vulnerabili, pos-

sano dare testimonianza dei valori che proclamano con uno stile di vita coerente, trasparente e che tenga conto di alcune norme di riferimento.

- Potenziare il lavoro in rete, promuovendo il dialogo con diverse realtà ecclesiali e territoriali: Uffici Diocesani, Seminari, Istituti religiosi, Istituzioni civili, Forze dell'Ordine, Associazioni locali…
- Educare alla corresponsabilità e alla collaborazione tutti i membri della comunità ecclesiale, per intervenire senza indugio, con verità e carità, laddove siano segnalate condotte abusanti e per promuovere una formazione integrale e di tutti gli educatori e operatori pastorali.

Formazione

Lo Spirito Santo operante nella Chiesa ci chiede di reagire al dramma degli abusi, unendo a risposte chiare, concrete e immediate la *forza di una testimonianza profetica*. In questa luce, il Servizio Diocesano Tutela Minori si sente fortemente interpellato a:

- Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai seminaristi, al clero, alle persone consacrate, ai membri delle altre realtà ecclesiali e ai responsabili degli uffici pastorali diocesani e degli organismi di partecipazione ecclesiale, al fine di renderli consapevoli delle responsabilità educative e pastorali nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili, nonché per suscitarne il coinvolgimento attivo nel diffondere una cultura della prevenzione e della cura, per favorire il benessere e la custodia dei più piccoli e fragili.
- Curare la formazione personale permanente di tutti coloro che, laici e consacrati, sono chiamati ad offrire nella comunità ecclesiale e nella società civile un servizio educativo, affinché possano gestire in modo più coerente possibile le proprie relazioni e affrontare con consapevolezza eventuali immaturità/ambivalenze affettive, per svolgere con adeguata libertà interiore il servizio loro affidato.
- Proporre in modo sempre più chiaro ed esplicito l'unico modello autentico di relazione e di servizio educativo che è quello offertoci dal Signore Gesù, con la sua vita ed i suoi insegnamenti nel Vangelo.

La logica del "servizio", antidoto al "potere" dell'abuso

Ogni educatore e operatore pastorale deve avere a cuore la propria formazione umana per maturare armonicamente nel dono libero di sé, anche attraverso una buona integrazione affettiva e sessuale. È necessario quindi che vigili su sé stesso con autenticità, evitando atteggiamenti equivoci e dannosi, e che sia pronto a curare la propria maturazione nella libertà e gratuità. In un settore così delicato, infatti, è indispensabile che ciascuno si renda consapevole delle proprie responsabilità e si impegni con convinzione a prevenire ogni forma di abuso, sviluppando una sensibilità attenta a custodire coloro che gli sono affidati. Educare significa anche impegnarsi a promuovere la dignità di ogni persona umana, soprattutto dei più piccoli e vulnerabili; mantenere i confini nelle relazioni, specie in quelle educative; rispettare la sacralità del corpo proprio e dell'altro; utilizzare con saggezza e prudenza i "social media", la cui pervasività rappresenta un evidente fattore di rischio.

È sempre più chiaro come le diverse manifestazioni dell'abuso abbiano al centro l'abuso di potere, che si consuma entro una relazione asimmetrica e un rapporto di fiducia. Di fatto, però, ogni relazione educativa è una relazione "asimmetrica", è un rapporto che non è e non può mai essere "alla pari"; è essenziale che l'educatore ne abbia piena coscienza e si curi di agire nel rispetto assoluto della dignità dell'altro, ponendosi al suo "servizio", per favorire la risposta libera e generosa al progetto d'amore che Dio ha per lui. Supportando la formazione attenta e continua dei pastori, così come di tutti gli educatori e operatori pastorali, il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili partecipa alla vocazione materna della Chiesa diocesana, la quale, attenta in particolare ai più piccoli secondo il Vangelo, si prende cura anche di coloro che sono chiamati ad accompagnarli, aiutando tutti a maturare in quella logica del servizio che è antidoto alla logica del potere e al potere dell'abuso. Perché è servizio d'amore!

IL CENTRO DI ASCOLTO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA E ACCOMPAGNAMENTO

Cinzia Anna Giordano
Responsabile Centro di Ascolto

Il Centro di Ascolto si configura come un servizio ecclesiale stabile, istituito con la finalità di offrire uno spazio qualificato di accoglienza e ascolto a tutte le persone che desiderano condividere esperienze di sofferenza e che dichiarano di aver subito abusi di natura sessuale, di potere o di coscienza. Esso rappresenta un segno concreto dell'impegno della Chiesa nella promozione della dignità della persona e nella costruzione di ambienti sicuri, in conformità alle indicazioni del magistero e alle disposizioni normative vigenti.

L'istituzione e l'attività dei Centri di Ascolto si inseriscono nel quadro delineato dal motu proprio *Vos estis lux mundi* (2019), che stabilisce come «le diocesi [...] si dotino di uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per la presentazione delle segnalazioni». Tale indicazione è stata ulteriormente recepita e sviluppata nelle Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, le quali ribadiscono l'importanza di garantire accoglienza, ascolto e accompagnamento alle persone coinvolte.

Elemento fondante del servizio è la centralità della persona: ogni individuo viene accolto nella sua unicità, con attenzione, rispetto e discrezione. L'ascolto proposto non è meramente formale, ma si caratterizza per un atteggiamento empatico e competente, volto a riconoscere e valorizzare la parola di chi si rivolge al servizio. Come più volte richiamato anche da Papa Francesco, «l'ascolto è il primo servizio che dobbiamo agli altri», e costituisce il presup-

posto fondamentale per ogni autentico percorso di cura e accompagnamento.

La natura del servizio è propriamente pastorale e si realizza attraverso attività di accoglienza, ascolto attento e qualificato, sostegno umano e orientamento. Il Centro non si limita a offrire uno spazio di parola, ma si propone anche di fornire informazioni circa le prassi e le procedure previste, sia in ambito canonico sia civile, nonché di indirizzare verso i servizi e gli enti competenti. In tal modo, esso contribuisce a promuovere percorsi consapevoli, rispettosi della libertà e dei tempi della persona. In questo senso, il Centro ha anche il compito di ricevere le segnalazioni e il diritto canonico prevede che, «ricevuta la notizia, almeno verosimile, di un delitto, l'Ordinario indaghi con prudenza» (can. 1717 CIC), evidenziando l'importanza di un approccio attento e rispettoso, ma comunque deciso.

È opportuno precisare con chiarezza l'ambito di competenza del Centro di Ascolto. Esso non si sostituisce alle autorità giudiziarie né svolge funzioni investigative o di accertamento dei fatti. Non offre, inoltre, prestazioni di natura psicologica, psicoterapeutica o legale. La sua specificità consiste nell'ascolto qualificato e nell'accompagnamento iniziale della persona, in una prospettiva di orientamento e di eventuale invio ai soggetti competenti. Tale delimitazione rappresenta una garanzia di correttezza e di rispetto delle diverse competenze istituzionali e professionali.

Un principio imprescindibile dell'operato del Centro è la riservatezza, esercitata nel rispetto della normativa vigente. Essa costituisce una condizione essenziale per instaurare un clima di fiducia e tutela della persona.

In conclusione, il Centro di Ascolto si propone come uno strumento pastorale qualificato, capace di coniugare accoglienza e responsabilità, ascolto e orientamento. Esso intende essere un luogo in cui la persona possa trovare attenzione, rispetto e sostegno, contribuendo al contempo alla promozione di una cultura ecclesiale sempre più attenta alla tutela, alla trasparenza e alla dignità di ogni individuo.

INDICE

PREFAZIONE p. 3
Baldassare Card. Reina

INTRODUZIONE p. 6
Giulio Albanese, mccj

L'abuso di minore e la pedofilia.
Aspetti antropologici ed etici p. 9
Maurizio Pietro Faggioni, ofm

Rispettare i più fragili e gli indifesi p. 29
Lidia Salerno

Le esperienze avverse nell'infanzia:
l'attuale concetto di maltrattamento p.32
Pietro Ferrara

Abusi nella Chiesa e della Chiesa:
abbiamo elaborato il lutto? p. 38
Amedeo Cencini, fdcc

Generare percorsi di cura:
un pressante appello per la vita consacrata p. 45
Tiziana Merletti, sfp

Delitto *contra sextum* con minore. Norme giuridiche e questioni procedurali p. 54
Krzysztof Cisek

Il Servizio Diocesano per la Tutela Minori e delle Persone Vulnerabili p. 70
Paola Pellicanò

Il Centro di Ascolto: servizio di accoglienza, tutela e accompagnamento p. 74
Cinzia Anna Giordano

Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori
e delle Persone Vulnerabili
Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/a - 00184 ROMA
www.diocesidiroma.it/serviziotutelaminori

EMAIL
tutelaminori@diocesidiroma.it

PER INFORMAZIONI, RICHIESTE, APPUNTAMENTI
Scrivere all'indirizzo tutelaminori@diocesidiroma.it
Telefono: 0669886100
oppure lasciare il proprio recapito
nella Segreteria telefonica del Servizio:
0669886100

Il volume raccoglie i contributi offerti in occasione di alcune iniziative formative promosse dal Servizio per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Diocesi di Roma. Il testo guarda al tema degli abusi da diverse angolature (antropologico-etica, medica, psicologica giuridica, canonica, spirituale), per avere una visione ampia e per mostrare come dentro il tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili siamo tutti coinvolti, tutti interessati, tutti responsabili. Lo sguardo non è soltanto quello di una Chiesa che deve attivare tutti gli anticorpi necessari perché al proprio interno non accadano più episodi di violenza fisica e psicologica a danno dei minori e dei vulnerabili ma di una Chiesa che, nella sua maternità, si fa carico di quello che accade ai più piccoli, per aiutarli ad avere cura della propria vita e di tutto ciò che portano nel cuore.

Baldassare Card. Reina